Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 294 del 17 dicembre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 163

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1994, n. **688.**

Regolamento recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per spese di ricerca.

CIRCOLARE 18 novembre 1994, n. **166048.**

Nuove disposizioni in materia di certificazioni antimafia ai fini delle agevolazioni previste dagli articoli 6, 8, 10 e 12 della legge n. 317/1991.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 marzo 1994, n. 688.

Regolamento recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per spese di ricerca.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare gli articoli 8 e 10;

Viste le delibere CIPI del 25 marzo 1992 che individuano le tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni, ed i comparti innovativi cui devono appartenere le imprese per essere ammesse alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 gennaio 1993;

Di concerto con il Ministro delle finanze quanto alle modalità di attuazione delle disposizioni sulla concessione del credito d'imposta;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedura per la concessione delle agevolazioni

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 8 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, (che di seguito sarà denominata «legge») l'impresa interessata trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) una dichiarazione per la concessione del credito d'imposta redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica e conforme allo schema di cui all'allegato 1 sottoscritta dal legale rappresentante. Detto modulo è disponibile, a cura dell'Amministrazione, presso l'Associazione bancaria italiana, l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Associazione istituti regionali di mediocredito - Assireme, l'Associazione italiana Leasing - Assilea, l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito Centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa, gli istituti di credito, le società di locazione finanziaria, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia e, d'intesa con queste ultime, le Associazioni imprenditoriali. Le dichiarazioni su moduli diversi o non originali saranno considerate irricevibili. La dichiarazione deve essere corredata da una certificazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2. In mancanza del collegio sindacale, la certificazione può essere rilasciata da un revisore dei conti ovvero da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali.

b) una perizia giurata, asseverata, redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 3, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale.

c) una relazione sulle ricerche svolte e sulle conseguenti applicazioni, in riferimento alle spese di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge; ovvero una relazione sulla nuova attività e le sue prospettive produttive e finanziarie, in riferimento alle spese di cui al comma 4 art. 8 della legge.

d) certificazione o autocertificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La dichiarazione per la concessione del credito d'imposta può essere inviata esclusivamente per spese effettuate, anteriormente alla data della dichiarazione medesima. La dichiarazione può essere riferita ad una o a più unità locali o stabilimenti.

3. Nel caso in cui l'impresa, a fronte di diversi investimenti, presenti più d'una dichiarazione per la concessione del credito d'imposta, tra le dichiarazioni medesime deve intercorrere un arco temporale non inferiore a trecentosessanta giorni.

4. Non è consentita per i medesimi investimenti la presentazione di più di una dichiarazione.

5. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 1 devono essere trasmesse mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le dichiarazioni trasmesse anteriormente a detto termine o con mezzi diversi da quello stabilito saranno restituite al mittente. È escluso ogni altro mezzo di trasmissione.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la corrispondenza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle perizie giurate di cui agli allegati del presente decreto e tenuto conto della certificitazione «antimafia», controllate le disponibilità finanziarie, ordina le dichiarazioni.in appositi e distinti elenchi, in relazione ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 8 della legge, secondo la data del timbro postale di spedizione e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate ed all'istituto od ente scelto dall'impresa per il controllo, l'avvenuta concessione dell'agevolazione, il cui ammontare è arrotondato alle mille lire inferiori.

7. L'impresa interessata, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito di imposta invia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia degli atti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, nonchè la documentazione prevista dall'allegato 7, ad uno degli istituti od enti convenzionati col Ministero, allegato 8, prescelto dall'impresa medesima per i controlli di cui all'art. 4 della legge.

8. Una quota pari al 10% degli stanziamenti di cui all'articolo 8 è riservata agli interventi previsti dall'art. 15 della legge, per la partecipazione ad azioni comunitarie.

9. Qualora le disponibilità finanziarie dell'anno in cui sono pervenute le dichiarazioni non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle dichiarazioni aventi la stessa data di posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. Le residue quote di agevolazioni non fruite sono concesse a valere sui fondi stanziati per l'anno successivo, con criterio di priorità.

10. Le dichiarazioni pervenute al Ministero in data successiva a quella dell'elenco delle dichiarazioni per il quale è stata applicata detta riduzione percentuale sono ordinate secondo la data del timbro postale di spedizione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica con cadenza quindicinale alle imprese l'avvenuto inserimento negli elenchi e la compatibilità con le disponibilità finanziarie ai fini della concessione.

11. Le imprese hanno facoltà di ritirare con apposita comunicazione da trasmettere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le dichiarazioni inviate. Per le medesime spese, le imprese possono presentare nuove dichiarazioni contestualmente o successivamente al ritiro delle precedenti. Le nuove dichiarazioni sono inserite in nuovi elenchi secondo l'ordine delle date di trasmissione delle dichiarazioni medesime.

12. Eventuali variazioni di quanto attestato con le dichiarazioni, le certificazioni, le perizie giurate di cui ai precedenti commi dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Istituto od ente incaricato di effettuare i successivi controlli al quale dovrà essere altresì trasmessa idonea documentazione.

13. Sono motivo di esclusione dagli elenchi cronologici di cui ai commi 6 e 9 predisposti per la concessione delle agevolazioni:

a) la mancata compilazione del modulo originale di dichiarazione di cui all'allegato 1 ovvero la erronea indicazione di requisiti essenziali, tenuto conto delle istruzioni per la compilazione della medesima;

b) le modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo originale di dichiarazione di cui all'allegato 1, escluse quelle previste dalle istruzioni riportate in calce;

c) la mancanza della certificazione, riportata in calce alla dichiarazione, di cui all'allegato 2, ovvero la mancata compilazione, la mancata firma o le modificazioni apportate al testo prestampato della certificazione stessa;

d) la mancanza della perizia giurata, ovvero la omissione nella stessa degli elementi essenziali indicati nello schema di cui all'allegato 3;

e) la mancanza della certificazione prefettizia o dell'autocertificazione «antimafia» prevista dalla legge n. 55/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la non conformità della stessa a quanto previsto dalle predette leggi;

f) l'incompatibilità dei requisiti dimensionali dell'impresa con quelli stabiliti dalla legge;

g) l'indicazione di attività diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 3 della legge, allegato 10, nonché, per la fruizione delle agevolazioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge, di attività diverse da quelle individuate nell'allegato 6;

h) lo stato di liquidazione volontaria o la sussistenza di procedure concorsuali a carico dell'impresa.

14. Non è motivo di esclusione la mancata indicazione dell'istituto o ente per il controllo. In tal caso il controllo medesimo sarà affidato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa.

15. Informazioni e chiarimenti sulla compilazione dei moduli e sull'attuazione del presente decreto potranno essere rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che predisporranno appositi sportelli informativi.

Art. 2.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili:

a) alle agevolazioni previste per le spese di ricerca di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge le spese indicate al punto 1 dell'allegato 5;

b) alle agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese di nuova costituzione di cui al comma 4 del citato art. 8 le spese indicate al punto 2 dell'allegato 5.

2. Per fruire del credito d'imposta:

a) per spese di ricerca, di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge, le imprese devono aver realizzato nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, una quota prevalente del proprio fatturato nei comparti innovativi di cui all'allegato 6;

b) per gli investimenti sostenuti dalle imprese di nuova costituzione, di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge, le imprese devono operare esclusivamente nei predetti comparti ed essere costituite a decorrere dal 25 ottobre 1991. Ai fini della determinazione della data di costituzione fa fede l'iscrizione presso il Registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le spese, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 4, s'intendono effettuate qualora il relativo costo sia stato interamente fatturato a decorrere dal 25 ottobre 1991, all'impresa acquirente, ovvero alla società di leasing nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, e siano stati effettuati pagamenti pari ad almeno il 30% del costo agevolabile.

4. Le spese relative al costo del personale s'intendono effettuate ove i medesimi costi siano stati sostenuti a decorrere dal 25 ottobre 1991.

5. I costi di cui al comma 4 sono determinati sulla base delle retribuzioni del personale dipendente adibito ad attività di ricerca e sviluppo al netto di eventuali compensi extra contrattuali, di lavoro straordinario, di rimborsi spese e missioni.

6. I costi per i corsi di formazione del personale sono ammessi al credito d'imposta di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge se i relativi contratti sono stati stipulati a decorrere dal 25 ottobre 1991.

7. Sono esclusi dalle agevolazioni:

a) gli investimenti in beni ed i servizi consegnati ad imprese diverse dall'impresa richiedente, ovvero installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'allegato 1;

b) gli investimenti per la costruzione di nuovi impianti sostenuti da imprese diverse dall'impresa richiedente ovvero realizzati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'articolo 1;

c) le spese fatturate anteriormente al 25 ottobre 1991;

d) gli investimenti non fatturati, fatti salvi i costi del personale di cui al comma 4;

e) gli investimenti oggetto di autofatturazione;

f) le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi e tutti gli oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio dei beni. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni il montaggio ed il collaudo, ove non fatturati, nonché, per le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge, le opere murarie comunque connesse all'acquisto di macchine e attrezzature;

g) in relazione alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge, gli investimenti effettuati successivamente allo scadere del terzo anno dalla data di iscrizione di cui al comma 2 del presente articolo;

h) gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni, ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni d'imposta, previste dalla legge n. 317/1991, da altre normative statali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle Comunità Europee.

8. Alla dichiarazione di cui all'articolo 1 del presente decreto dovrà essere allegata una relazione illustrativa, volta ad inquadrare le spese sostenute nell'ambito di un piano aziendale e di sviluppo dell'attività di ricerca ovvero, per le agevolazioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge, di nuove attività produttive.

Art. 3.

Revoca delle agevolazioni

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 13 della legge, provvede alla revoca dei crediti d'imposta concessi, qualora:

a) i beni oggetto dell'agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;

b) per i medesimi investimenti siano state concesse altre agevolazioni ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni d'imposta, previste dalla legge, da altre normative statali, regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle Comunità europee;

c) la documentazione necessaria non sia stata completata entro il termine di novanta giorni dalla richiesta degli enti o degli istituti convenzionati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) i controlli effettuati dai medesimi enti ed istituti o gli eventuali ulteriori accertamenti disposti dal Ministero stesso ai sensi dell'art. 4 della legge, evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 8 e 10 della predetta legge, nonché dal presente decreto.

2. In caso di revoca del credito di imposta, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 13, secondo comma, della legge, sarà disposta nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera *d)* del comma 1. L'esazione del suddetto importo verrà effettuata per il tramite degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro delle finanze
GALLO

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 224

Allegato 1

SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO

DATA DI SPEDIZIONE: ☐☐☐☐☐☐

DATA DI ARRIVO: ☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐

N. di iscrizione registro ditte CCIA

Bollo

(RACCOMANDATA A.R.)

Al Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale della Produzione Industriale - Divisione III
Via Molise 2 - 00187 ROMA

LEGGE 5/10/1991, N. 317 - SPESE DI RICERCA

DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 8

UTILI REINVESTITI IN SPESE DI RICERCA (comma 1) ☐

SPESE DI RICERCA IMPRESE COMPARTI INNOVATIVI (comma 3) ☐

SPESE DI RICERCA E INVESTIMENTI NUOVE IMPRESE COMPARTI INNOVATIVI (comma 4) ☐

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'oggetto, in relazione alle spese e agli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 8 della legge sopraindicata, il/la/i sottoscritto/a/i

Cognome ....

Nome ....

nella qualità di legale/i rappresentante/i della ditta sottoindicata

DICHIARA/DICHIARANO

A) NOTIZIE SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1) Denominazione e natura giuridica: ____________________

____

A2) Codice natura giuridica ☐

A3) Data di costituzione ☐☐☐☐☐☐

A4) Comparto innovativo di riferimento (codice CIPI) ☐☐☐☐☐

A5) Sede legale

Comune ____________ *Prov.* ☐ *CAP* ☐

Via e N. civico ____________________

A6) Stabilimento interessato alle spese di ricerca o all'investimento

Comune ____________ *Prov.* ☐ *CAP* ☐

Via e N. civico ____________________

A7) Codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ *A8) Partita IVA* ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

N. di iscrizione registro ditte CCIA

A9) Telefono ____ Telex ____ Telefax ____

A10) Rappresentanti dell'impresa

Cognome	Nome	Codice Carica	Data Nascita	Codice fiscale

A11) Firmatario della certificazione allegata alla presente dichiarazione ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge 317/91

Cognome ____ Nome ____

Codice carica ☐

A12) Firmatario della perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 317/91

Cognome ____ Nome ____

Codice carica ☐

A13) Certificazione antimafia ☐ Autodichiarazione ☐ Data ____

A14) Codice piccola impresa ☐

A15) Dipendenti in costanza di rapporto di lavoro n. ____ A16) Stato patrimoniale (L/migliaia) ____

A17) Appartenenza ad un gruppo imprenditoriale SI ☐ NO ☐

Denominazione e natura giuridica	Sede Legale	N. Dipendenti	Fatturato (in L/migliaia)	Stato Patrimoniale (in L/migliaia)

A18) Attività esercitata nell'unità locale oggetto dell'investimento (descrizione)

____

N di iscrizione registro ditte CCIA

A19) Codice Istat di attività

A20) Fatturato impresa *anno* *(L/migliaia)* *Italia*

(L/migliaia) *Estero*

A21) Quota fatturato impresa comparto innovativo *in percentuale* *(L/migliaia)*

A22) Utili reinvestiti in spese di ricerca *(L/migliaia)*

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI:

B1) Descrizione sintetica delle spese effettuate

B2) Importo delle spese con riferimento alle tipologie di cui all'art. 8 commi 1, 3 e 4 della legge 317/91

	Aree non assistite Importo (L/migliaia)	*Aree svantaggiate Importo (L/migliaia)*
a) collegamenti banche dati		
b) acquisto attrezzature e materiali per laboratorio		
c) locazione finanziaria attrezzature e materiali per laboratorio		
d) consulenze tecniche per innovazione e sviluppo		
e) utilizzo laboratori esterni per ricerca e sviluppo		

Data prima fattura

Data ultima fattura

f) retribuzioni personale specializzato in R&S		

Dal *Al*

IMPORTO TOTALE		

N. di iscrizione registro ditte CCIA

B3) Importi delle spese con riferimento alle tipologie di cui all'art. 8 comma 4 della legge 317/91 finalizzate alla creazione di una nuova attività

	Aree non assistite Importo (L/migliaia)	Aree svantaggiate Importo (L/migliaia)
a) opere murarie, di allacciamento e assimilate per nuovi impianti (comprese spese per urbanizzazione, progettazione e direzione lavori)		
b) acquisto di macchinari e attrezzature		
c) locazione di macchinari e attrezzature		
d) formazione del personale		

Data prima fattura

Data ultima fattura

IMPORTO TOTALE		

B4) Agevolazione spettante ai sensi dell'art. 8 della Legge 317/91

		Aree non assistite Importo (L/migliaia)	Aree svantaggiate Importo (L/migliaia)
a) comma 1	☐		
b) comma 3	☐		
c) comma 4	☐		

B5) Altre dichiarazioni presentate ai sensi della legge 317/91 per spese e per investimenti di cui agli artt. 8 e 10 diversi da quelli di cui ai precedenti B2 e B3

Numero progressivo	Data di spedizione	Costo dell'investimento
1)		
2)		
3)		

B6) Istituto di credito a medio termine o Ente cui sarà inviata copia della presente dichiarazione:

☐ MEDIOCREDITO CENTRALE ☐ ARTIGIANCASSA ☐☐ CODICE ALTRO ISTITUTO

N. di iscrizione registro ditte CCIA

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a

Cognome

Nome

DICHIARA

C1) che non sono state, né verranno richieste in futuro, agevolazioni a valere sulla legge n. 317/1991, su altre leggi statali, regionali, o delle province autonome o su azioni comunitarie cofinanziate, a fronte dei medesimi investimenti oggetto della presente dichiarazione, fatta salva la possibilità di rinunciare alle agevolazioni concesse in relazione alla dichiarazione medesima;

C2) che i beni, le spese e gli investimenti oggetto della presente dichiarazione sono conformi alle tipologie indicate nell'art. 8 della legge 317/1991. In particolare:

al comma 1 ☐ *essendo stati utilizzati per spese di ricerca utili non distribuiti relativi agli esercizi precedenti.*

al comma 3 ☐ *operando l'impresa prevalentemente nel comparto innovativo di cui alla delibera CIPI del 25 marzo 1992*

al comma 4 ☐ *essendo l'impresa costituita dopo il 25 ottobre 1991 e operando esclusivamente nel comparto innovativo di cui alla delibera CIPI del 25 marzo 1992*

DICHIARA INOLTRE CHE:

C3) ☐ *le spese e gli investimenti sono stati esclusivamente effettuati in unità locali ove opera l'impresa richiedente;*

C4) ☐ *le spese sono state effettivamente sostenute e gli investimenti effettivamente realizzati;*

C5) ☐ *le spese oggetto dell'investimento sono state pagate in misura almeno pari al 30 per cento dei costi fatturati, che le stesse non sono state fatturate in data antecedente al 25 ottobre 1991, e che, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, i beni non verranno ceduti, alienati o distratti, senza che ne venga data immediata comunicazione al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, ai fini della conseguente revoca dell'agevolazione;*

C6) ☐ *le spese oggetto della presente dichiarazione sono state indicate al netto delle imposte, delle spese notarili e degli interessi passivi;*

C7) ☐ *le spese non fatturabili non sono state sostenute, né interamente, né parzialmente, in data antecedente al 25 ottobre 1991 e sono state sostenute per un importo complessivo pari al L .... , di cui L. ....per personale specializzato in R&S e L. .... per formazione professionale;*

C8) ☐ *l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né è sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;*

C9) ☐ *ha allegato: - la certificazione (o l'autodichiarazione) "antimafia" di cui alla legge 19/3/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni; - la certificazione e la perizia giurata di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 5/10/1991, n. 317; - la relazione esplicativa di cui al punto 2, terzo comma, della Deliberazione CIPI del 25/3/1992;*

C10) ☐ *si impegna a trasmettere all'Istituto di credito o ente prescelto, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione dell'agevolazione, la documentazione prevista dall'allegato 7 ai fini del controllo di cui all'art. 4 della legge 317/91;*

C11) ☐ *è consapevole delle sanzioni penali comminate al sensi dell'art. 496 del codice penale, nonché ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della legge 317/91, in caso di mendaci dichiarazioni.*

Data *Firma*

SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA
(art. 20 legge n. 15 del 14/1/1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. ....
identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

Luogo e data: ....

Il funzionario incaricato / Il notaio: Cognome e nome ....

Allegato 2

N. di iscrizione registro ditte CCIA

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto

Cognome

Nome

Presidente del Collegio sindacale ☐

Revisore dei conti ☐

Dottore commercialista
Iscritto all'albo ☐

Ragioniere/Perito commerciale
Iscritto all'albo ☐

consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, nonché ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della legge n. 317/91, attestata la conformità alla legge n. 317/91, l'effettività e la regolarità documentale di quanto dichiarato dal sig.

in qualità di legale rappresentante della ditta

in relazione alle spese di cui all'art. 8 Legge 317/91 per un totale di L. ....

Data   *Firma* ....

SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA
(art. 20 legge n. 15 del 14/1/1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. .... identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

Luogo e data: ....

Il funzionario incaricato / Il notaio: Cognome e nome ....

Firma ....

Allegato 3

SCHEMA PERIZIA GIURATA SPESE DI RICERCA

Il sottoscritto

iscritto all'Albo Ordine della Provincia di

al N° incaricato dalla Ditta

con sede Via

C F P I

certifica con perizia asseverata a giuramento l'acquisizione/la realizzazione/la validità del progetto e la congruenza delle spese sostenute con l'attività innovativa dell'impresa e le possibili ricadute sull'impresa medesima ai sensi dell'art 8 della legge 5 ottobre 1991, n 317

Descrizione: dei beni acquisiti, delle spese effettuate, degli investimenti realizzati, indicandone la validità nell'ambito dei programmi di sviluppo dell'impresa.

Valutazione: delle spese effettuate, esponendo il criterio seguito

Configurazione: delle tipologie di investimento secondo i commi 1° 3° e 4° dell'art 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e delle successive deliberazioni CIPI del 25 marzo 1992, specificando, oltre che l'appartenenza dell'attività dell'impresa al comparto innovativo di riferimento, se trattasi di spese per collegamento a banche dati per l'innovazione, di utilizzo di personale specializzato, di acquisto di attrezzature e materiali, di consulenze, di utilizzo di laboratori esterni, o di attrezzature e materiali, di consulenze, di utilizzo di laboratori esterni, o di investimenti in opere, in macchinari e attrezzature, in formazione del personale, finalizzate alla creazione di una nuova attività, classificabile come innovativa.

Allegato 4

LEGGE N. 317/1991 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 8 SPESE DI RICERCA

AVVERTENZE

I) La dichiarazione deve essere compilata **esclusivamente sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica**, disponibile presso l'Associazione bancaria italiana (ABI), l'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), l'Associazione degli istituti regionali di mediocredito (ASSIREME), l'Associazione italiana leasing (ASSILEA), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (MEDIOCREDITO CENTRALE), la Cassa per il credito alle imprese artigiane (ARTIGIANCASSA), gli istituti di credito, le società di locazione finanziaria, le Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia, e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Non è ammesso l'utilizzo di fotocopie o riproduzioni di qualsiasi genere del suddetto modulo.
Alla dichiarazione devono essere allegate:
- la certificazione di cui al successivo *punto D;*
- la perizia giurata di cui al successivo *punto E;*
- la relazione esplicativa di cui al successivo *punto F;*
- la certificazione, o l'autodichiarazione, "antimafia" prevista dalla legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al successivo *punto A 13.*

L'originale del modulo prestampato deve essere trasmesso al Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. **Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione** del credito d'imposta, la prima copia del modulo, corredata di copia della certificazione, della perizia giurata e della relazione, deve essere inviata, anch'essa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Istituto di credito o Ente prescelto dall'impresa, unitamente alla documentazione indicata nell'Allegato 7 al decreto ministeriale di attuazione.

II) Il credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 317/1991 può essere concesso soltanto nel caso in cui *alla data di spedizione della dichiarazione:*

a) per l'effettuazione di spese di ricerca siano stati *impiegati utili non distribuiti* risultanti dai bilanci relativi agli esercizi precedenti a quello in cui viene trasmessa la dichiarazione (**Agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 8**);

b) l'impresa che sostiene spese di ricerca operi in *via prevalente* (cioè presenti un fatturato realizzato per più del 50%) in uno dei comparti innovativi individuati nella *Delibera CIPI del 25 marzo 1992* riportata in *Allegato 6* (**Agevolazioni di cui al comma 3 dell'art. 8**);

c) l'impresa che effettua investimenti sia stata costituita a decorrere dal 25 ottobre 1991 ed operi *in via esclusiva* (comprovata dall'attività risultante dal Certificato di iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio ovvero, in mancanza, dall'atto costitutivo) in uno dei "comparti innovativi" individuati nella *Delibera CIPI del 25 marzo 1992* riportata in *Allegato 6* (**Agevolazioni di cui al comma 4 dell'art. 8**).

Ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della legge n. 317/1991, le agevolazioni sopraindicate possono essere concesse *soltanto alle imprese che siano tenute, anche a seguito di opzione, al regime di contabilità ordinaria.*

Per fruire del credito d'imposta devono essere stati effettuati, alla data di spedizione della dichiarazione, **pagamenti pari ad almeno il 30% del totale delle spese** oggetto della dichiarazione medesima.

III) Tutti i dati e le notizie riportati nella dichiarazione dovranno corrispondere a quanto risulterà dalla documentazione che, ai **sensi** dell'*Allegato 7* al decreto ministeriale di attuazione, dovrà essere trasmessa all'Istituto di credito o Ente prescelto **dall'impresa tra** quelli all'uopo convenzionati con il Ministero dell'Industria, riportati nell'*Allegato 8.*

IV) **La dichiarazione deve** essere compilata usando la **macchina da scrivere** (possibilmente a 10 o 12 caratteri per pollice) attenendosi alle istruzioni di seguito riportate con riferimento ai corrispondenti punti della dichiarazione stessa. **Non sono ammesse cancellazioni o correzioni di alcun tipo.** Le parti del modulo che, in base alle presenti istruzioni, non debbono essere compilate, vanno lasciate **in bianco.** Nei campi riservati all'indicazione di date, devono essere utilizzati obbligatoriamente **due numeri**, rispettivamente, per giorno, mese e anno **senza alcun segno di separazione** tra gli stessi (ad esempio, il primo gennaio 1994 dovrà essere indicato con [010194]). Analogamente, nei campi riservati all'indicazione di importi, che devono essere sempre indicati **in migliaia di lire, non devono essere apposti punti di separazione tra le cifre** (ad esempio l'importo di lire un milione dovrà essere indicato con [1000]).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

N. Iscrizione registro ditte: ove disponibile riportare nella intestazione di ogni pagina (in alto a destra), il numero di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e la sigla della provincia in cui è ubicata la sede legale dell'impresa.

Dichiarazione per la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 8: barrare la casella corrispondente all'agevolazione richiesta, tenendo presenti le avvertenze di cui al precedente punto II. Per ciascuna dichiarazione non è consentito barrare più di una casella.

Cognome e nome: riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del/dei firmatario/i della dichiarazione

A) NOTIZIE SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1) Denominazione *(da indicare obbligatoriamente)*: riportare esattamente quella indicata nel certificato di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente con riferimento alla sede legale dell'impresa, rilasciato in data non anteriore di oltre ***30 giorni*** alla data della dichiarazione,ovvero, in mancanza, quella risultante dall'atto costitutivo.

A2) Codice natura giuridica: riportare il codice corrispondente, individuato sulla base della seguente tabella.

SOCIETÀ PER AZIONI	0	DITTA INDIVIDUALE	5
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE	1	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	6
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	2	SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	7
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	3	CONSORZIO COOPERATIVO A RESPONSABILITA LIMITATA	8
SOCIETÀ DI FATTO	4	ALTRI	A

A3) Data di costituzione: riportare quella risultante dal certificato di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente come sopra specificato, ovvero, in mancanza, quella risultante dall'atto costitutivo. L'indicazione della data in parola **è obbligatoria** nel caso in cui venga richiesta l'agevolazione di cui al **comma 4** dell'art. 8.

A4) Comparto innovativo di riferimento: riportare il codice corrispondente al "comparto innovativo" di cui alla *Delibera CIPI del 25 marzo 1992* (riportata in *Allegato 6*) nel quale l'impresa operi **in via prevalente se trattasi di richiesta ai sensi del comma 3 dell'art. 8**, ovvero **in via esclusiva se trattasi di richiesta ai sensi del comma 4** dell'articolo medesimo. L'indicazione del codice in parola è pertanto **obbligatoria** nel caso in cui venga richiesta l'agevolazione prevista da **uno dei due commi sopraindicati.** In caso di richiesta ai sensi del comma 1, il presente punto deve essere lasciato vuoto.

A5) Sede legale: riportare comune, provincia, CAP, via e n. civico indicati nel certificato di cui al precedente punto A1).

A6) Stabilimento interessato all'investimento *(da indicare obbligatoriamente)*: riportare comune, provincia, CAP, via e n. civico dell'unità locale interessata alle spese di ricerca o all'effettuazione degli investimenti, come indicati nel certificato di cui al precedente punto A1). Nel caso in cui la dichiarazione riguardi più di uno stabilimento, dovrà essere indicata al presente punto l'unità locale nella quale vengono prevalentemente sostenute le spese oggetto della richiesta. Gli altri stabilimenti dovranno essere comunque indicati utilizzando ulteriori fogli 01 del modulo di dichiarazione. Nel caso in cui tali stabilimenti risultino ubicati in aree geografiche cui, ai sensi della legge n. 317/1991, spettino aliquote di credito d'imposta diverse, le relative spese dovranno essere suddivise in base a quanto indicato ai successivi punti B2) e B3).

A7) Codice fiscale *(da indicare obbligatoriamente)*: riportare quello indicato nel certificato di cui al precedente punto A1)

A8) Partita IVA: riportare il dato richiesto.

A9) Telefono, telex e telefax: riportare quelli della sede legale dell'impresa e, se diversi, anche quelli dello stabilimento.

A10) Rappresentanti dell'impresa (da indicare obbligatoriamente): indicare, negli appositi spazi, cognome, nome, data di nascita e codice fiscale di tutti i legali rappresentanti dell'impresa, come risultanti dal certificato di cui al precedente punto A1). Utilizzare la/e prima/e riga/e della tabella per i dati relativi al/i firmatario/i della dichiarazione. Nella colonna relativa ai "codici carica", indicare accanto a ciascun nominativo il relativo codice, individuato sulla base della tabella seguente:

TITOLARE DITTA INDIVIDUALE	0	AMMINISTRATORE UNICO	6
SOCIO ACCOMANDATARIO	1	AMMINISTRATORE DELEGATO	7
SOCIO SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	3	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	8
SOCIO SOCIETÀ DI FATTO	4	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
SOCIO SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	5	ALTRO TIPO DI LEGALE RAPPRESENTANTE (Procuratore, etc.)	A

A11) Firmatario della certificazione: indicare cognome e nome del firmatario della certificazione allegata in calce alla dichiarazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 317/1991 e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso:

Presidente del Collegio sindacale	1	Dottore commercialista	3
Revisore dei conti	2	Ragioniere o Perito commerciale	4

N.B. Qualora esista il *Collegio sindacale*, la certificazione dovrà essere ***necessariamente firmata dal relativo Presidente.***

A12) Firmatario della perizia giurata: indicare cognome e nome del firmatario della perizia allegata alla dichiarazione e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso:

Ingegnere iscritto nel relativo Albo	1	Perito industriale iscritto nel relativo Albo	2

A13) Certificazione antimafia *(da inviare unicamente al Ministero)*: barrare la casella interessata a seconda che si alleghi la certificazione prefettizia o l'autodichiarazione prevista dalla legge n. 55/1990. Indicare inoltre la data (giorno/mese/anno) nella quale la predetta certificazione (o autodichiarazione) è stata rilasciata
La suddetta certificazione va richiesta, in carta libera, alla Prefettura competente per il luogo ove l'impresa interessata ha la propria sede legale, allegando i certificati di residenza e di stato di famiglia dei richiedenti e specificando che essa è necessaria per l'ottenimento delle agevolazioni di cui alla legge n. 317/1991. Tale certificazione dovrà riguardare:
- per le **ditte individuali**, *il titolare;*

- **per le società in accomandita semplice,** *il o i soci accomandatari, nonché le società medesime,*
- **per le società in nome collettivo;** *tutti i soci,* nonché le società medesime;
- **per le società di capitali e per le cooperative,** *le società medesime, il legale rappresentante, nonché tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione.*

Si sottolinea che la suddetta certificazione deve essere rilasciata *in data non anteriore di oltre 90 giorni alla data di spedizione della dichiarazione.*

Ai sensi dell'art. 5 della legge 17/1/1994 n. 47, qualora l'importo dell'agevolazione richiesta non sia superiore a *L. 50 000 000 la certificazione non deve essere allegata* Qualora l'agevolazione sia, invece, superiore a *L. 50 000 000,* in luogo della predetta certificazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, autenticata secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15. Tale dichiarazione deve attestare che ciascun interessato: non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è a conoscenza dell'esistenza a suo carico, e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori".

La suddetta dichiarazione può temporaneamente sostituire la certificazione rilasciata dalla Prefettura solo se accompagnata da *copia autenticata della ricevuta* attestante la presentazione dell'istanza di certificazione alla Prefettura medesima *in data anteriore a trenta giorni rispetto alla data della dichiarazione sostitutiva.* La suddetta certificazione prefettizia dovrà comunque essere inviata appena rilasciata.

A14) Codice piccola impresa *(da indicare obbligatoriamente):* riportare il codice individuato dalla tabella seguente, conformemente al ramo di iscrizione risultante dal certificato di iscrizione all' INPS rilasciato in data non anteriore di oltre *90 giorni* alla data della dichiarazione.

Piccola impresa industriale	1	Impresa artigiana	3
Piccola impresa di servizi	2		

Le imprese di servizi, indipendentemente dall'inquadramento INPS, devono operare nel campo dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture ed impianti, dei servizi di informatica e dei servizi di raccolta ed elaborazione dati. Dette imprese hanno facoltà di essere considerate come piccole imprese "di servizi" indicando il relativo codice sul modulo prestampato di dichiarazione. Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, potranno indicare il codice ritenuto opportuno.

A15) Dipendenti in costanza di rapporto di lavoro *(da indicare obbligatoriamente per le imprese industriali e di servizi):* riportare il numero dei dipendenti occupati dall'impresa alla data della dichiarazione Devono essere considerati tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola, ad eccezione di quelli con contratto di formazione Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto *prive di dipendenti,* dovranno indicare "0" (zero).

A16) Stato patrimoniale *(da indicare obbligatoriamente per le imprese industriali e di servizi):* indicare, in migliaia di lire, il valore totale dello stato patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato, ovvero dalla situazione patrimoniale tratta dal libro inventari relativo all'ultimo esercizio antecedente a quello in cui viene inviata la dichiarazione. Detto valore deve essere calcolato in base a quanto previsto dagli articoli 2423 e 2424 del codice civile, come modificati con Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

A17) Appartenenza ad un gruppo imprenditoriale: barrare la casella interessata se il capitale sociale dell'impresa richiedente è controllato per più di un quarto da una o più imprese, singolarmente considerate. In caso di risposta affermativa, indicare, negli appositi spazi, i dati richiesti per ciascuna di dette imprese.

A18) Attività esercitata: indicare l'attività svolta nell'unità locale prevalentemente oggetto delle spese di ricerca effettuate, ovvero degli investimenti realizzati. Tale attività dovrà risultare coerente con la "attività dichiarata" dell'impresa, riportata nel certificato di cui al precedente punto A1).

A19) Codice ISTAT di attività *(da indicare obbligatoriamente):* indicare il codice ISTAT 1991 (di sole tre cifre) tratto dall'*Allegato 10,* relativo alla "attività esercitata" di cui al punto precedente.

A20) Fatturato *(da indicare obbligatoriamente per le imprese industriali e di servizi):* indicare negli apposti spazi, in migliaia di lire, i dati richiesti con riferimento all'esercizio precedente a quello in cui viene inviata la dichiarazione. Per fatturato "estero" si intende la eventuale quota di fatturato relativa a beni esportati.

A21) Quota fatturato dell'impresa nel comparto innovativo *(da indicare obbligatoriamente nel caso in cui venga richiesta l'agevolazione prevista dal comma 3 dell'art. 8):* indicare la percentuale del fatturato realizzato nel comparto indicato al punto A4 del modulo, nonché il relativo importo.

A22) Utili reinvestiti in spese di ricerca *(da indicare obbligatoriamente nel caso in cui venga richiesta l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'art. 8):* indicare, in migliaia di lire, l'importo relativo agli utili non distribuiti, *riferiti agli esercizi precedenti* a quello nel quale viene trasmessa la dichiarazione, utilizzati per sostenere le spese di ricerca indicate al successivo punto B3)

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI:

B1) Descrizione sintetica delle spese effettuate: elencare e descrivere le spese effettuate, tenendo presenti le spese ammissibili indicate nella *Delibera CIPI del 25 marzo 1992,* riportata nell'*Allegato 5.*

B2) Importo delle spese sostenute e/o da sostenere *(da compilarsi in caso di richiesta delle agevolazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 8):* indicare, in migliaia di lire, le spese oggetto della dichiarazione, suddivise nelle tipologie previste dal punto 1 della *Delibera CIPI del 25 marzo 1992,* riportata nell'*Allegato 5,* non che secondo l'area geografica di effettuazione. Al riguardo si precisa che le "aree svantaggiate" sono quelle individuate ai sensi degli obiettivi CEE 1, 2 e 5B (riportate in *Allegato 9*), mentre le "aree non assistite" sono le restanti.

Detti costi, (ad eccezione di quelli riguardanti la retribuzione del personale) che devono risultare interamente fatturati, dovranno essere indicati al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi, trasporto ed imballaggio, nonché al netto delle spese di montaggio e collaudo (queste ultime se non fatturate).

Le spese relative ad eventuali opere murarie non sono ammissibili in caso di richiesta delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 8.

Indicare la data della prima e dell'ultima fattura emesse in ordine di tempo. In caso di unica fattura, riportarne gli estremi sia come "prima" che come ultima.

Nel caso in cui le spese effettuate comprendano anche fatture emesse antecedentemente al 25 ottobre 1991, l'impresa ha facoltà di non prendere in considerazione tali fatture, *purché i relativi importi non siano compresi nei costi indicati al presente punto.*

Indicare inoltre, in migliaia di lire, le spese relative alle retribuzioni di personale specializzato utilizzato per ricerca e sviluppo e le date che delimitano il periodo di tempo considerato.

Dette spese sono ammissibili se successive al 25 ottobre 1991 e se determinate al netto di eventuali compensi extracontrattuali, di lavoro straordinario, nonché di rimborsi spese e missioni.

B3) Importo delle spese sostenute e/o da sostenere: *(da compilarsi esclusivamente in caso di richiesta delle agevolazioni di cui al comma 4 dell'art. 8):* indicare, in migliaia di lire, le spese oggetto della dichiarazione, suddivise nelle tipologie previste dal punto 2 della *Delibera CIPI del 25 marzo 1992*, riportata nell'*Allegato 5*, nonché secondo l'area geografica di effettuazione. Al riguardo si precisa che le "aree svantaggiate" sono quelle individuate ai sensi degli obiettivi CEE 1, 2 e 5B (riportate in *Allegato 9*), mentre le "aree non assistite" sono le restanti.
Detti costi, che (ad eccezione di quelli riguardanti la retribuzione del personale) devono risultare interamente fatturati, dovranno essere indicati al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi, trasporto ed imballaggio, nonché al netto delle spese di montaggio e collaudo (queste ultime se non fatturate).
Indicare l'importo delle spese per corsi di formazione del personale con riferimento a contratti stipulati a decorrere dal 25 ottobre 1991.
Indicare, inoltre, la data della prima e dell'ultima fattura emesse in ordine di tempo. In caso di unica fattura, riportarne gli estremi sia come "prima" che come "ultima".
Nel caso in cui le spese effettuate comprendano anche fatture emesse antecedentemente al 25 ottobre 1991, l'impresa ha facoltà di non prendere in considerazione tale fatture, *purché i relativi importi non siano compresi nei costi indicati al presente punto.*

B4) Agevolazione spettante: Indicare il relativo importo in migliaia di lire, sulla base di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 317/1991 e tenendo conto delle aliquote di credito d'imposta spettanti a fronte di spese di ricerca sostenute in aree svantaggiate o meno.

B5) Altre dichiarazioni presentate: indicare, negli appositi spazi, data di spedizione (giorno/mese/anno) e costo complessivo degli investimenti per ciascuna altra dichiarazione spedita al Ministero, antecedentemente alla data della presente dichiarazione. Non è consentita, per i medesimi investimenti, la presentazione di più di una dichiarazione. Nel caso in cui l'impresa, a fronte di diversi investimenti, presenti più dichiarazioni, tra le date di spedizione delle medesime deve intercorrere un arco temporale *non inferiore a 360 giorni.*

B6) Istituto di credito a medio termine o Ente: indicare l'Istituto di credito a medio termine, o l'Ente, cui sarà inviata copia della presente dichiarazione. Nel caso di scelta del Mediocredito centrale o dell'Artigiancassa, barrare le rispettive caselle. Nel caso di scelta di un altro degli Istituti convenzionati con il Ministero per l'attuazione dei controlli di cui all'art. 4 della legge n. 317/1991, indicare, nell'apposito spazio, il relativo codice, individuato dalla tabella seguente:

Cod.	DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO	Cod.	DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO
02	C.R.E.D.I.O.P.	22	Mediocredito Abruzzese e Molisano
08	I.S.V.E.I.M.E.R.	23	Mediocredito della Puglia
09	I.R.F.I.S.	24	Mediocredito della Calabria
10	Credito Industriale Sardo C.I.S.	25	Mediocredito della Basilicata
13	Mediocredito delle Venezie	26	B.N.L. Sezione Credito Industriale
14	Mediocredito del Friuli Venezia Giulia	27	B.N.L. Sezione Cooperazione
15	Mediocredito Trentino Alto Adige	29	Banco di Sicilia Sezione Credito Industriale
16	Mediocredito Ligure	30	Meliorconsorzio
18	Mediocredito Toscano	31	Istituto Bancario San Paolo di Torino
19	Mediocredito dell'Umbria	32	Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale
20	Mediocredito Fondiario Centro Italia		

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

La dichiarazione C1 deve rimanere come riportata nel modulo prestampato. Qualsiasi modifica apportata alle stesse determina la non concedibilità dell'agevolazione.

Nella dichiarazione C2 deve essere barrata soltanto la casella corrispondente all'agevolazione richiesta.

Barrare inoltre, le caselle relative alle dichiarazioni che contengano affermazioni corrispondenti a quanto contenuto nel modulo.

Firma: la firma apposta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15.

N.B.: Per i punti del modulo che risultino insufficienti per quanto concerne lo spazio disponibile, utilizzare un foglio aggiuntivo per integrare le informazioni necessarie.

D) CERTIFICAZIONE

Da redigere in base allo schema di cui all'allegato 2 al Decreto ministeriale di attuazione.
Riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del firmatario della certificazione e barrare la casella corrispondente alla carica detenuta dal firmatario stesso.
Qualora l'impresa richiedente abbia il Collegio sindacale, la certificazione dovrà essere necessariamente firmata dal relativo Presidente. In mancanza di detto collegio, l'impresa ha facoltà di utilizzare, alternativamente, un revisore dei conti, un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale, iscritti nei rispettivi albi professionali.
Qualsiasi modifica apportata al testo prestampato della certificazione determina la non concedibilità dell'agevolazione.

Firma: la firma apposta da chi rilascia la suddetta certificazione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15

E) PERIZIA GIURATA

Da redigere in base allo schema di cui all'allegato 3 al Decreto ministeriale di attuazione.
La suddetta perizia deve essere sottoscritta da un Ingegnere o da un Perito industriale, iscritti nei rispettivi Albi professionali, ed asseverata.

F) RELAZIONE ESPLICATIVA SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

1) In caso di richiesta di agevolazione ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge n. 317/1991, la relazione deve contenere la descrizione delle ricerche svolte e le conseguenti applicazioni sull'attività produttiva dell'impresa richiedente come stabilito dall'ultimo comma del punto 1 della *Delibera CIPI del 25 marzo 1992*, riportata in *Allegato 5*.

2) In caso di richiesta di agevolazione ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 317/1991, la relazione deve contenere la descrizione della nuova attività intrapresa e le sue prospettive produttive e finanziarie, come stabilito dall'ultimo comma del punto 2 della *Delibera CIPI del 25 marzo 1992*, riportata in *Allegato 5*.

ALLEGATO 5

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Tipologie di spesa ammissibili alle agevolazioni per spese di ricerca ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art. 8, comma 5, che prescrive che il CIPI individui le tipologie delle spese di ricerca ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1;

Ritenuto necessario individuare altresì le spese di ricerca ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1, art. 8;

Preso atto che ai sensi del comma 4, art. 8, le imprese, appartenenti ai comparti innovati identificati con delibera CIPI, se costituite dopo l'entrata in vigore della legge, possono usufruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 le seguenti tipologie di spesa:

a) collegamenti a banche dati (costi per allacciamenti e canoni):

b) retribuzione del personale specializzato e adibito a tempo pieno alla ricerca e sviluppo;

c) acquisto o locazione finanziaria di attrezzature e materiali da impiegare nell'ambito di laboratori di ricerca aziendale;

d) consulenze tecniche per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico;

e) utilizzo, anche parziale di laboratori di ricerca esterni, in particolare universitari.

Le spese di ricerca devono essere afferenti l'attività produttiva dell'impresa.

Una breve relazione sulle ricerche svolte e sulle conseguenti applicazioni deve essere allegata alla dichiarazione inviata dall'impresa per la concessione del credito d'imposta.

2. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 4 dell'art. 8, oltre alle tipologie di cui al punto 1, le seguenti tipologie di spesa:

f) opere murarie, di allacciamento e assimilate per la costruzione di nuovi impianti, ivi compresi gli oneri per il concorso alle spese di urbanizzazione, e per la progettazione e direzione lavori;

g) acquisto o locazione finanziaria di macchinari e attrezzature, nuovi di fabbrica, con particolare riguardo a quelli elencati all'art. 5 della legge n. 317/1991;

h) formazione del personale (retribuzione degli insegnanti e del personale in formazione).

Le tipologie di spesa *f)* e *g)* sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 317/1991 nei limiti delle disposizioni comunitarie in materia di aiuto agli investimenti nei singoli comparti.

Gli investimenti devono essere finalizzati alla creazione di una nuova attività. Il progetto della nuova attività e le sue prospettive produttive e finanziarie devono essere brevemente delineate in una relazione allegata alla dichiarazione inviata dall'impresa per la richiesta di concessione del credito d'imposta.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO.

ALLEGATO 6

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Individuazione dei comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art. 8, comma 2, della legge medesima che prescrive che il CIPI individui, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica, al fine della ammissibilità delle imprese ad essi appartenenti alle agevolazioni di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 8 citato:

Considerato che occorre individuare comparti innovativi facilmente identificabili sia dalle imprese richiedenti i benefici della legge sia dagli istituti preposti al controllo ai sensi dell'art. 4 della legge medesima;

Ritenuto che l'avanzamento tecnologico e quindi il miglioramento della relativa bilancia si determina direttamente nei settori che producono beni e servizi ad alta tecnologia, e indirettamente anche negli altri settori, attraverso l'acquisizione di beni strumentali e componenti ad alta tecnologia e che pertanto appare opportuno considerare comparti innovativi sia quelli che producono beni e servizi ad alta tecnologia sia quelli che producono macchinari e dispositivi suscettibili di migliorare il livello tecnologico delle aziende utilizzatrici;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Sono da considerare comparti innovativi, per la loro particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica, le seguenti sottosezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie della classificazione delle attività economiche ISTAT edizione 1991:

GRUPPO *A)*.

Comparti appartenenti all'industria chimica fine o specializzata, con particolare riguardo alla farmaceutica e ai prodotti chimici destinati ad essere usati in altre industrie, con elevata potenzialità di contribuire all'innovazione presso gli utilizzatori.

Rientrano tra questi in modo specifico i comparti elettrodomestici, ivi compreso il settore a valle dei generatori elettrochimici.

24.4 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali.

24.66.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali.

24.66.2 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e potassa), ed elettrotermici.

31.4 Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile.

GRUPPO *B)*.

I comparti dell'informatica, della microelettronica e delle telecomunicazioni, ivi compresi i produttori di apparecchiature per uso civile e domestico e i fabbricanti di fibre ottiche.

30.0 Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici.

32.1 Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici.

32.2 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo.

32.3 Fabbricazione, di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi.

33.40.3 Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate.

GRUPPO *C)*.

I produttori di strumenti di precisione per uso di laboratorio, per uso industriale, per uso clinico, i costruttori di apparecchiature ottiche e fotografiche; i costruttori di strumenti musicali.

33.10.1 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate e accessori).

33.10.2 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi: di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate e accessori).

33.2 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controlli, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali.

33.40.4 Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione.

33.40.5 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche.

36.3 Fabbricazione di strumenti musicali.

GRUPPO *D)*.

I costruttori di mezzi di trasporto e i costruttori di parti, in quanto i componenti dei mezzi di trasporto assumono un'importanza crescente ai fini della qualificazione del prodotto finale.

34.1 Fabbricazione di autoveicoli.

34.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori.

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche.

35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche.

35.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive (escluse riparazioni).

35.20.1 Costruzione di materiale rotabile ferroviario.

35.20.2 Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane.

35.3 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali.

35.41 Fabbricazione di motocicli.

35.43 Fabbricazione di veicoli per invalidi.

35.50.1 Fabbricazione di veicoli speciali (escluso altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale).

GRUPPO *E)*.

Il comparto del riciclaggio dei materiali, attesa la crescente importanza che questa operazione rappresenta ai fini di consentire la prosecuzione dello sviluppo industriale in modo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente.

37 Recupero e preparazione per il riciclaggio.

GRUPPO *F)*.

Costruttori di macchinari e impianti e di relativa strumentazione di governo e controllo. In tale gruppo si intendono escluse le imprese la cui attività prevalente consista nella manutenzione e riparazione delle macchine.

29.4 Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori).

29.53 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori).

29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori).

29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori).

29.55 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori).

29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori).

29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori).

29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impiegi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori).

29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (compresi parti e accessori).

29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori).

33.3 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

GRUPPO *G)*.

Erogatori di servizi di informatizzazione.

72.10 Consulenza per installazione di elaboratori elettronici.

72.20 Forniture di software e consulenza informatica.

72.30 Elaborazioni elettronica dati.

72.40 Attività banche dati.

72.60 Altre attività connesse all'informatica.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

Con errata-corrige, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 121 del 25 maggio 1992, è stato comunicato che la presente delibera deve intendersi emanata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale.*

ALLEGATO 7

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO TERMINE, O ENTI, CONVENZIONATI AI FINI DEL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI CREDITO D' IMPOSTA TRASMESSE AI SENSI DELL' ART. 8 DELLA LEGGE N. 317/1991 (SPESE DI RICERCA).

AVVERTENZE

I) Entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito d' imposta, l'impresa beneficiaria dovra' trasmettere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione prevista dal presente allegato all'Istituto di credito o Ente, unitamente alla prima copia:

- della dichiarazione precedentemente inviata al Ministero,
- di copia della certificazione, della perizia giurata e della relazione esplicativa ad essa allegate.

II) Ciascuno dei documenti sottoelencati, oltre che in originale, puo' essere trasmesso in copia autenticata. Per "copia autenticata", si intende copia dichiarata conforme all' originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in regola con l' imposta di bollo.

Elenco della documentazione

A) Documentazione relativa all' impresa richiedente

A1) Certificato di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, della provincia in cui e' ubicata la sede legale dell'impresa, rilasciato in data non anteriore di oltre 30 giorni alla data della dichiarazione.

Detto certificato dovra' riportare i seguenti dati relativi all' impresa richiedente: denominazione, natura giuridica, oggetto sociale, attivita' esercitata, sede legale, unita' locale/i interessata/e all' investimento (se diversa dalla sede legale), n. di iscrizione nel registro ditte, n. di codice fiscale ed elenco dei rappresentanti dell' impresa (cognome, nome, data di nascita e carica sociale).

Per le imprese di nuova costituzione, il suddetto certificato puo essere temporaneamente sostituito da copia autenticata dell' atto costitutivo.

A2) Certificato di iscrizione all' INPS, rilasciato in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della dichiarazione.

Detto certificato dovra' riportare il "ramo" di iscrizione ed il numero complessivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro occupati dall' impresa richiedente. Dovra' essere prodotto un certificato INPS per ciascuna diversa provincia nella quale, dal certificato di cui al precedente punto A1), l' impresa risulti disporre di unita' locali. Qualora vi sia accentramento contributivo presso una sola sede provinciale INPS, potra' essere prodotto un unico certificato purche' in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento.

Nel caso in cui il certificato INPS non indichi il numero effettivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro alla data della dichiarazione, l' impresa, oltre al suddetto certificato, dovra' produrre copia autenticata del libro matricola aggiornato, ovvero un certificato rilasciato dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro attestante il numero complessivo di dipendenti occupati alla data della dichiarazione medesima.

Le imprese di servizi, indipendentemente dall' inquadramento INPS, devono operare nel campo dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture ed impianti, dei servizi di informatica e dei servizi di raccolta ed elaborazione dati. Dette imprese hanno facolta' di essere considerate come piccole imprese "di servizi" indicando il relativo codice sul modulo prestampato di dichiarazione.

Le imprese che non siano iscritte all' INPS, in quanto prive di dipendenti, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, da cui risulti

- che l' impresa non ha dipendenti;
- che i versamenti relativi ai contributi obbligatori previsti sono stati regolarmente effettuati.

A3) Copia autenticata dell' ultimo bilancio depositato, relativo all esercizio antecedente a quello nel quale viene inviata la dichiarazione.

Le imprese di nuova costituzione che, alla data della dichiarazione, non abbiano ancora chiuso il primo esercizio, dovranno produrre copia dell' atto costitutivo, nonché copia autenticata della situazione patrimoniale tratta dal libro inventari in data non antecedente di oltre 90 giorni a quella in cui viene inviata la dichiarazione medesima.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 8 della legge n. 317/1991, le imprese che non siano tenute al regime di contabilità ordinaria non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al predetto art. 8.

A4) (Soltanto per le societa' di capitali) Copia autenticata del Libro Soci, ovvero estratto del libro medesimo alla data della dichiarazione, contenente la situazione aggiornata della compagine sociale.

A5) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell' impresa richiedente ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, da cui risulti che il capitale sociale di detta impresa non è controllato per piu di un quarto da una o piu imprese che abbiano piu di 250 dipendenti e/o uno stato patrimoniale riclassificato superiore ai 10 milioni di ECU, ovvero un fatturato annuo superiore ai 20 milioni di ECU.

A6) Certificato di vigenza, rilasciato dal competente Tribunale in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della dichiarazione, da cui risulti che l' impresa richiedente (per le societa' di capitali), o i suoi soci o titolari (per le societa' di persone), non sono sottoposti ad alcuna procedura di tipo concorsuale.

B) Documentazione relativa agli investimenti

B1) Contratti relativi alle attivita di formazione del personale.

B2) Contratti di locazione finanziaria relativi ai macchinari ed alle attrezzature acquisite in leasing.

B3) Attestazione di nuova fabbricazione relativa ai macchinari ed alle attrezzature acquisite.
Tale attestazione deve essere rilasciata
- per i beni di origine italiana, dal costruttore;
- per i beni di origine estera, dal costruttore o dal rivenditore (in lingua italiana ovvero con allegata traduzione giurata).

Nelle attestazioni, per ciascun bene, deve essere fatto preciso riferimento ai relativi contratti di acquisto o di locazione finanziaria, ovvero ai relativi numeri di matricola, o alle relative fatture di acquisto, o alle bolle o verbali di consegna.

B4) Attestazione di conformita' dei macchinari e delle attrezzature acquisite alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull' igiene del lavoro.
Per i beni di origine italiana, o comunitaria, l' attestazione deve essere rilasciata dal costruttore (in lingua italiana ovvero con allegata traduzione giurata) e deve attestare che i relativi beni sono conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull' igiene del lavoro in vigore in Italia, ovvero nello Stato membro della CEE nel quale i beni stessi sono stati fabbricati;

Per i beni di origine extra-comunitaria, l' attestazione deve essere rilasciata dal Servizio tecnico autonomo normalizzazione italiana macchine utensili e collaudi (S.T.A.N.I.M.U.C.), con sede in Torino, ovvero da un istituto o centro del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Nelle attestazioni, per ciascun bene, deve essere fatto preciso riferimento ai relativi contratti di acquisto o di locazione finanziaria, ovvero ai relativi numeri di matricola, o alle relative fatture di acquisto, o alle bolle o verbali di consegna.

B5) Bolla/e o verbale/i di consegna relativi ai macchinari ed alle attrezzature oggetto dell' agevolazione, indirizzati ad una unita' locale dell' impresa beneficiaria risultante dal certificato di cui al precedente punto A1. Non e' ammessa, a nessun titolo, la consegna dei beni ad imprese diverse da quella beneficiaria dell' agevolazione, ne l' utilizzo di detti beni da parte di queste ultime.

B6) Fattura/e relativa/e all' acquisizione di tutti i beni e/o i servizi i cui costi sono stati indicati ai punti B2) e/o B3) del modulo di dichiarazione.

B7) Dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle societa' fornitrici, attestanti i pagamenti effettuati dall' impresa, al netto di IVA, alla data di spedizione della dichiarazione in relazione alle fatture concernenti i beni e/o i servizi di cui al punto precedente.

B8) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore della Societa' di locazione finanziaria, resa ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, da cui risulti .
- che i beni oggetto del/i contratto/i da essa stipulato i con l' impresa utilizzatrice sono stati interamente fatturati per un importo complessivo di L. al netto di IVA;
- che le suddette fatture sono state emesse dal fornitore a decorrere dal 25 ottobre 1991.

La suddetta dichiarazione dovrà fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonche' alle generalita dell' impresa utilizzatrice.

B9) Dichiarazioni liberatorie, rilasciate dalle società di locazione finanziaria, attestanti l' importo dei canoni pagati dall' impresa, al netto di IVA, alla data di spedizione della dichiarazione in relazione ai macchinari ed alle attrezzature oggetto di contratti di leasing.

Le suddette dichiarazioni dovranno fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonchè alle generalità dell' impresa utilizzatrice

B10) Dichiarazione redatta su carta intestata dell impresa richiedente a firma del legale rappresentante della stessa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell' albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, contenente il riepilogo dei costi sostenuti direttamente dall' impresa richiedente. In particolare, dovrà essere fornito
- il riepilogo dei costi sostenuti per il personale specializzato e adibito a tempo pieno alla ricerca e sviluppo, indicando il numero degli addetti utilizzati, suddivisi per categoria, il numero di ore lavorate ed le relative retribuzioni medie orarie;
- se a tal fine viene utilizzato personale impiegato presso l' impresa richiedente, il riepilogo dei costi sostenuti per le opere murarie, di allacciamento e assimilate (compresi gli oneri di urbanizzazione) e per la progettazione e direzione lavori, indicando il numero degli addetti utilizzati, suddivisi per categoria, il numero di ore lavorate, le relative retribuzioni medie orarie e l' elenco dei materiali di consumo utilizzati;
- il riepilogo dei costi sostenuti per la retribuzione del personale in formazione, indicando il numero dei lavoratori interessati, suddivisi per categoria, il numero di ore di formazione sostenute e le relative retribuzioni medie orarie;
- se a tal fine viene utilizzato personale impiegato presso l' impresa richiedente, il riepilogo dei costi sostenuti per la retribuzione degli insegnanti addetti alla formazione del personale, indicando il numero degli insegnanti utilizzati, il numero di ore di formazione effettuate e le relative retribuzioni medie orarie.

Allegato 3

DENOMINAZIONI ED INDIRIZZI DEGLI ENTI ED ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO TERMINE CONVENZIONATI CON IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA PER I CONTROLLI DI CUI ALL' ART. 4 DELLA LEGGE N. 317/1991

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SEZIONE CREDITO INDUSTRIALE SPA
Via Lombardia, 31
00187 Roma

SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE
PRESSO LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Piazza S. Bernardo, 101
00187 Roma

BANCO DI SICILIA
SEZIONE DI CREDITO INDUSTRIALE
Via Gian Battista Guccia, 19
90141 Palermo

CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE
- ARTIGIANCASSA -
Via Crescienzo del Monte, 25
00153 Roma

MELIÒRCONSORZIO S.P.A.
Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma

CREDITO INDUSTRIALE SARDO SPA
Corso Vittorio Emanuele, 68
09124 Cagliari

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE
CREDIOP SPA
Via XX Settembre, 30
00187 Roma

I.R.F.I.S.
MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA
Via G. Bonanno, 47
90143 Palermo

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA
SERVIZIO CREDITI SPECIALI
Via Monte di Pietà, 32
10121 Torino

ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE - MEDIOCREDITO CENTRALE -
Via Piemonte, 51
00187 Roma

ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO
PER L'ITALIA CENTRALE
Via Zucchelli, 16
00187 Roma

ISVEIMER
Via Alcide De Gasperi
80133 Napoli

MEDIOCREDITO ABRUZZESE E MOLISANO
Piazza Garibaldi, 53
64100 Teramo

MEDIOCREDITO DELLA BASILICATA
Via San Remo, 76
85100 Potenza

MEDIOCREDITO DELLA CALABRIA
Corso Mazzini, 181
88100 Catanzaro

MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Gorgni, 2
33100 Udine

MEDIOCREDITO DELL UMBRIA SPA
BANCA PER IL CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE
Corso Vannucci, 66
60121 Perugia

MEDIOCREDITO DELLE VENEZIE SPA
Cannareggio Ca d'Oro, 3935
30121 Venezia

MEDIOCREDITO FONDIARIO
CENTROITALIA SPA
Via Gentile da Fabriano, 2
60125 Ancona

MEDIOCREDITO LIGURE SPA
Casella Postale, 1362
16100 Genova

MEDIOCREDITO TOSCANO SPA
Viale G. Mazzini, 46
50132 Firenze

MEDIOCREDITO PUGLIA SPA
Via Niceforo, 3
70124 Bari

MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE SPA
Via Paradisi, 1
38100 Trento

Allegato 9

AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE

A) Territori di cui all'**obiettivo 1** del Regolamento CEE n 2052/88
Abruzzi (fino al 31/12/1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

B) Territori di cui all'**obiettivo 2** del Regolamento CEE n 2052/88

PROVINCE	TERRITORI	PROVINCE	TERRITORI
Alessandria	comuni di: Alluvioni Cambiò Alzano Scrivia Basaluzzo Carbonara Scrivia Carezzano Cassano Spinola Castelnuovo Scrivia Gavazzana Guazzora Isola Sant'Antonio Molino dei Torti Novi Ligure Padema Pasturana Pozzolo Formigaro Sale Sant'Agata Fossili Sardigliano Serravalle Scrivia Spineto Scrivia Tassarolo Tortona Villalvernia	Firenze	comuni di. Campi Bisenzio Carmignano Montemurlo Poggio a Caiano Prato Vaiano
Ancona	comuni di: Filottrano Jesi Monsano Monte San Vito Morro d'Alba San Marcello Santa Maria Nuova Senigallia	Frosinone	comuni di: Anagni Cassino Ceccano Ferentino Frosinone Isola del Liri Paliano Patrica Piedimonte San Germano Sora Villa Santa Lucia
Ascoli Piceno	comuni di: Appignano del Tronto Ascoli Piceno Castel di Lama Castignano Castorano Colli del Tronto Comunanza Folignano Force Maltignano Rotella Spinetoli Venarotta	Genova	le circoscrizioni di: Voltri, Prà, Pegli, Sestri Ponente, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo, Cornigliano, Sampierdarena, Marassi, Staglieno, Molassana, Struppa e Porto del comune di Genova ed i comuni di. Arenzano Bargagli Busalla Campomorone Carasco Casella Ceranesi Chiavari Cogoleto Isola del Cantone Lavagna Mignanego Rapallo Recco Ronco Scrivia Sant'Olcese Savignone Serra Riccò Sestri Levante Sori Zoagli

PROVINCE:	TERRITORI
Gorizia	comuni di: Doberdò del Lago Foglianо-Redipuglia Grado Gorizia (solo le circoscrizioni Piedimonte, Campagnuzza, S.Andrea, S. Anna e S. Rocco) Monfalcone Romans d'Isonzo Ronchi dei Legionari San Canzian d'Isonzo San Pier d'Isonzo Savogna d'Isonzo Staranzano Turriaco Villese
Grosseto	comuni di: Follonica Gavorrano Massa Marittima Monterotondo Marittimo Montieri Scarlino
Latina	comuni di: Aprilia Cisterna di Latina Latina
Livorno	comuni di: Bibbona Campiglia Marittima Castagneto Carducci Cecina Collesalvetti Livorno, ad eccezione delle ex circoscrizioni 4, 5 e 7 Piombino Rosignano Marittimo San Vincenzo Sassetta Suvereto
La Spezia	le circoscrizioni nr.1, 2, 4 e 5 del comune di La Spezia ed i comuni di: Ameglia Arcola Bolano Castelnuovo Magra Follo Lerici Ortonovo Portovenere Santo Stefano di Magra Sarzana
PROVINCE:	TERRITORI
	Vezzano Ligure
Macerata	comuni di: Appignano Montecassiano Montefano
Massa-Carrara	comuni di: Carrara Massa Montignoso
Milano	comuni di: Canegrate Legnano Nerviano Parabiago Rescaldina San Giorgio su Legnano San Vittore Olona
Modena	comuni di: Carpi Cavezzo Novi di Modena
Novara	comuni di: Anzola d'Ossola Arizzano Baveno Bee Belgirate Brovello-Carpugnino Cannero Riviera Cannobio Casale Corte Cerro Ghiffa Gignese Gravellona Toce Meregozzo Oggebbio Omavasso Omegna Pallanzeno Piedimulera Pieve Vergonte Premeno Stresa Trarego Viggiona Verbania Vignone Vogogna
Padova	comuni di: Anguillara Veneta Arqua Petrarca Boara Pisani

PROVINCE:	TERRITORI
Padova (segue)	Codevigo Granze Monselice Pozzonovo San Pietro Viminario Sant'Elena Solesino Stanghella Tribano Vescovana
Perugia	comune di Spoleto
Pisa	tutta la provincia
Pistoia	comuni di: Agliana Montale Quarrata
Reggio Emilia	le circoscrizioni nr. 2, 7 e 8 del comune di Reggio Emilia ed i comuni di: Campagnòla Emilia Correggio Fabbrico Rio Saliceto Rolo San Martino in Rio
Rieti	comuni di: Borgorose Cittaducale Pescorocchiano Petrella Salto Rieti (solo zona di Vazia)
Roma	comuni di: Ardea Civitavecchia Colleferro Pomezia
Rovigo	*Tutta la Provincia ad eccezione di:* Ariano nel Polesine Contarina Corbola Donada Papozze Porto Tolle Taglio di Po
Savona	le circoscrizioni 3, 4 e 5 del comune di Savona ed i comuni: Albisola Marina Albisola Superiore

PROVINCE:	TERRITORI
	Altare Cairo Montenotte Carcare Cengio Cosseria Dego Finale Ligure Millesimo Quillano Vado Ligure Vezzi Potrio
Terni	tutta la provincia
Torino	le circoscrizioni nr.: 4,5,6 e 10 ed i quartieri Nizza Millefonti, San Salvario, Valdocco Aurora Rossini e San Paolo del Comune di Torino e tutti i restanti comuni della Provincia
Trieste	comuni di: Duino-Aurisina Muggia Monrupino San Dorligo della Valle Sgonico e le circoscrizioni nr.11 Servola-Chiarbola, nr.12 Valmaura-Borgo San Sergio, Chiadino Rozzol, Roiano e Altipiano Est del comune di Trieste
Udine	comuni di: Cervignano del Friuli San Giorgio di Nogaro Torviscosa
Varese	comuni di: Arsago Seprio Busto Arsizio Castellanza Gallarate Samarate Vergiate
Valle d'Aosta	comuni di: Aosta Arnad Bard Brissogne Champdepraz Charvensod Chatillon Chiambave Donnas Fénis Gignod Gressan

PROVINCE:	TERRITORI		
Valle d'Aosta (segue)	Hône Issogne Jovencan Nus Pollein Pontey Pont-Saint-Martin Quart Roisan Saint-Cristophe Saint-Marcel Saint-Vincent Sarre Varrés		
Venezia	comuni di: Campagna Lupia Cavarzere Chioggia Cona Fossalta di Piave Meolo Mira Musile di Piave Noventa di Piave San Donà di Piave e le circoscrizioni di: Favaro Veneto, Carpenedo-Vissuola, Terraglio, San Lorenzo-XXV Aprile, Cipressina-Zelarino-Trivignano, Piave 1866, Chirignago-Gazzera, Marghera-Catene, Malcontenta, Pellestrina-San Pietro in Volta, Murano, Burano e Isole Minori della Laguna del Comune di Venezia		
Verona	comuni di: Angiari Bevilacqua Bonavigo Boschi Sant'Anna Casaleone Castagnaro Cerea Legnago Minerbe Roverchiara Sanguinetto San Pietro di Morubbio Terrazzo Villa Bartolomea		

C) Territori di cui all'**obiettivo 5/B** del Regolamento CEE n. 2052/88.

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia
Balmuccia
Boccioleto
Breia
Camburzano
Campertogno
Carcoforo
Cellio
Cervatto
Civiasco
Cravagliana
Donato
Fobello
Graglia
Magnano
Mollia
Mongrando
Muzzano
Netro
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Pila
Piode
Pollone
Quarona
Rassa
Rima San Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rossa
Sabbia
Sala Biellese
Scopa
Scopello
Sordevolo
Torrazzo
Valduggia
Varallo
Vocca
Zimone
Zubiena

Provincia di Novara

Antrona Schieranco
Arola
Aurano
Bannio Anzino
Beura-Cardezza
Bognanco
Calasca -Castiglione
Cambiasca
Caprezzo
Cavaglio-Spoccia
Ceppo Morelli
Cesara
Cossogno
Craveggia
Crevoladossola
Cursolo-Orasso
Domodossola
Druogno
Falmenta
Germagno
Gurro
Intragna
Loreglia
Macugnaga
Madonna del Sasso
Malesco
Masera
Massiola
Miazzina
Montecrestese
Montescheno
Nonio
Premoscelli-Chiovenda
Quarna Sopra
Quarna Sotto
Re
San Bernardino Verbano
Santa Maria Maggiore
Seppiana
Tocena
Trasquera
Trontano
Valstrona
Vanzone con San Carlo
Varzo
Viganella
Villadossola
Villette

Provincia di Cuneo

Acceglio
Aisone
Albaretto della Torre
Alto
Argentera
Arguello
Bagnasco
Bagnolo Piemonte
Barge
Battifollo
Bellino
Belvedere Langhe
Benevello
Bergolo
Bernezzo
Bonvicino
Borgomale
Bosia
Bossolasco
Boves
Briaglia
Briga alta
Brondello
Brossasco
Camerana

Provincia di Cuneo (segue)	
Canosio	Òrnea
Caprauna	Ostana
Caraglio	Paesana
Cartignano	Pagno
Castel del Fino	Pamparato
Castellar	Paroldo
Castelletto-Uzzone	Perletto
Castellino Tanaro	Perlo
Castelmagno	Peveragno
Castelnuovo di Ceva	Pezzolo Valle Uzzone
Castino	Pianfei
Celle di Macra	Piasco
Cerreto Langhe	Pietraporzio
Cervasca	Pontechianale
Chiusa di Pesio	Pradleves
Ciglié	Prazzo
Cissone	Priero
Cortemilia	Priola
Costigliole Saluzzo	Prunetto
Cravanzana	Revello
Crissolo	Rifreddo
Demonte	Rittana
Dronero	Roaschia
Elva	Roascio
Entracque	Robilante
Envie	Roburent
Feisoglio	Roccabruna
Frabosa Soprana	Rocca Ciglië
Frabosa Sottana	Roccaforte Mondovi
Frassino	Roccasparvera
Gaiola	Roccavione
Gambasca	Rocchetta Belbo
Garessio	Rossana
Gorzegno	Sale delle Langhe
Gottasecca	Sale San Giovanni
Igliano	Saliceto
Isasca	Sambuco
Lequio Berria	Sanpeyre
Lesegno	San Benedetto Belbo
Levice	San Damiano Macra'
Limone Piemonte	Sanfront
Lisio	San Michele Mondovi
Macra	Scagnello
Marmora	Serravalle Langhe
Marsaglia	Somano
Martiniana Po	Stroppo
Melle	Torre Bormida
Moiola	Torre Mondovi'
Mombarcaro	Torresina
Mombasiglio	Valdieri
Monastero di Vasco	Valgrana
Monasterolo Casotto	Valloriate
Monesiglio	Valmala
Montaldo di Mondovi	Venasca
Montemale di Cuneo	Vernante
Monterosso Grana	Vicoforte
Montezemolo	Vignolo
Murazzano	Villanova Mondovi'
Niella Belbo	Villar San Costanzo
Nucetto	Vinadio
Oncino	Viola

Provincia di Asti

Agliano
Antignano
Belveglio
Bubbio
Calamandrana
Calliano
Camerano Casasco
Capriglio
Cassinasco
Castagnole delle Lanze
Castagnole Monferrato
Castel Boglione
Castelletto Molina
Castelnuovo Calcea
Castel Rocchero
Celle Enomondo
Cerro Tanaro
Cessole
Cinaglio
Cisterna d'Asti
Coazzolo
Colcavagno
Corsione
Cortanze
Cortazzone
Costigliole d'Asti
Cunico
Fontanile
Grana
Isola d'Asti
Loazzolo
Maranzana
Monbaldone
Monbaruzzo
Monbercelli
Monastero Bormida
Mongardino
Montabone
Montafia
Montaldo Scarampi
Montechiaro d'Asti
Montegrosso d'Asti
Olmo Gentile
Piea
Quaranti
Revigliasco d'Asti
Roatto
Roccaverano
Rocchetta Palafea
Rocchetta Tanaro
San Damiano d'Asti
San Giorgio Scarampi
San Martino Alfieri
Scurzolengo
Serole
Sessame
Settime
Soglio
Tonco
Vesime
Viale
Vigliano d'Asti
Villa San Secondo
Vinchio

Provincia di Alessandria

Albera Ligure
Alice bel Colle
Arquata Scrivia
Avolasca
Berzano di Tortona
Borghetto di Borbera
Bosio
Brignano Frascata
Ca Bella Ligure
Camagna Monferrato
Cantalupo Ligure
Capriata d'Orba
Carpeneto
Carrega Ligure
Carrosio
Cartosio
Casal Cermelli
Casaleggio Boiro
Casalnoceto
Casasco
Cassinelle
Castellania
Castellar Guido Bono
Castellazzo Bormida
Castelletto d'Erro
Castelletto d'Orba
Castelspina
Cavatore
Cereseto
Cerreto Grue
Cerrina Monferrato
Costa Vescovato
Cuccaro Monferrato
Denice
Dernice
FabbricaCurone
Fraconalto
Francavilla Bisio
Frassinello Monferrato
Fresonara
Garbagna
Gavi
Gremasco
Grondona
Lerma
Malvicino
Merana
Molare
Monbello Monferrato
Momperone
Mongiardino Ligure
Monleale
Montacuto
Monteldeo
Montaldo Bormida
Montechiaro d'Acqui
Montegioco
Montemarzino
Morbello
Mornese

Provincia di **Alessandria** (segue)

Odalengo Grande
Olivola
Orsara Bormida
Ottiglio
Pareto
Parodi Ligure
Ponti
Ponzone
Pozzol Groppo
Predosa
Quargnento
Ricaldone
Rivalta Bormida
Roccaforte Ligure
Rocca Grimalda
Rocchetta Ligure
San Cristoforo
San Sebastiano Curone
Sarezzano
Serralunga di Crea
Sezzadio
Silvano d'Orba
Spigno Monferrato
Stazzano
Strevi
Tagliolo Monferrato
Treville
Vignale Monferrato
Vignole Borbera
Viguzzolo
Villadeati
Villamiroglio
Villaromagnano
Volpedo
Volpeglino
Voltaggio

REGIONE LAZIO

Provincia di **Viterbo**

Acquapendente
Arlena di Castro
Barbarano Romano
Bassano Romano
Blera
Bolsena
Bomarzo
Calcata
Canino
Cellere
Corchiano
Farnese
Gallese
Gradoli
Grotte di Castro
Ischia di Castro
Latera
Monte Romano
Onano
Pianzano
Proceno
San Lorenzo Nuovo
Soriano nel Cimino
Tessennano
Valentano
Vasanello
Vejano
Vignanello
Villa San Giovanni in Tuscia
Vitorchiano

Provincia di **Rieti**

Accumoli
Antrodoco
Ascrea
Borbona
Borgo Velino
Castel di Tora
Collalto Sabino
Colle di Tora
Collegiove
Concerviano
Configni
Cottanello
Leonessa
Longone Sabino
Marcetelli
Miciliano
Monteleone Sabino
Monte San Giovanni in Sabina
Morro Reatino
Nespolo
Orvinio
Posta Pozzaglia Sabino
Selci
Tarano
Turania
Varco Sabino

Provincia di **Roma**

Affile
Agosta
Allumiere
Anticoli Corrado
Arcinazzo Romano
Arsoli
Artena
Bellegra
Bracciano
Camerata Nuova
Campagnano di Roma
Canale Monterano
Canterano
Capranica Prenestina
Carpineto Romano
Casape
Castel Madama
Castel San Pietro Romano
Cave
Cerreto Laziale
Cervara di Roma
Ciciliano
Cineto Romano
Civitella San Paolo
Colonna

Provincia di Roma (segue)

Filacciano
Gallicano nel Lazio
Gavignano
Genazzano
Gerano
Gorga
Jenne
Lariano
Licenza
Magliano Romano
Mandela
Marano Equo
Marcellina
Mazzano Romano
Mentana
Montecompatri
Monteflavio
Montelanico
Montelibretti
MontePorzio Catone
Montorio Romano
Moricone
Nazzano
Nerola
Olevano Romano
Palestrina
Palombara Sabina
Percile
Pisoniano
Poli
Ponzano Romano
Riofreddo
Rocca Canterano
Rocca di Cave
Rocca di Papa
Roccagiovine
Rocca Priora
Rocca Santo Stefano
Roiate
Roviano
Sambuci
San Gregorio da Sassola
San Polo dei Cavalieri
Sant'Angelo Romano
Sant'Oreste
San Vito Romano
Saracinesco
Segni
Subiaco
Tivoli
Tolfa
Torrita Tiberina
Trevignano Romano
Vallepietra
Vallinfredda
Velletri
Vicovaro
Vivaro Romano
Zagarolo

Provincia di Latina

Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cori
Gaeta
Itri
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Priverno
Prossedi
Roccagorga
Rocca Massima
Roccasecca dei Volsci
Santi Cosma e Damiano
Sermoneta
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Ventotene

Provincia di Frosinone

Acquafondata
Acuto
Alatri
Alvito
Amaseno
Aquino
Arce
Arnara
Arpino
Atina
Ausonia
Belmonte Castello
Boville Ernica
Broccostella
Campoli Appennino
Casalattico
Casalvieri
Castelliri
Castelnuovo Parano
Castrocielo
Castro dei Volsci
Cervaro
Colfelice
Collepardo
Colle San Magno
Coreno Ausonio
Esperia
Filettino
Fontechiari
Fumone
Gallinaro
Giuliano di Roma
Guarcino
Monte San Giovanni Campano
Morolo
Pastena
Pescosolido
Picinisco
Pico
Piglio

Provincia di Frosinone (segue)

Pignataro Interamina
Pofi
Pontecorvo
Posta Fibreno
Rocca d'Arce
Roccasecca
San Biagio Saracinisco
San Donato Val Di Comino
San Giorgio al Liri
San Giovanni Incarico
Sant'Ambrogio sul Garigliano
Sant'Andrea del Garigliano
Sant'Apollinare
Sant'Elia Fiumerapido
Santopadre
San Vittore del Lazio
Serrone
Settefrati
Sgurgola
Strangolagalli
Supino
Terelle
Torre Cajetani
Torrice
Trivigliano
Vallecorsa
Vallemaio
Vallerotonda
Veroli
Vico nel Lazio
Villa Latina
Villa Santo Stefano
Viticuso

REGIONE UMBRIA

Provincia di Perugia

Assisi
Bastia
Bettona
Bevagna
Campello sul Clitunno
Cannara
Cascia
Castel Ritaldi
Castiglione del Lago
Cerreto di Spoleto
Citerna
Citta' della Pieve
Città di Castello
Collazzone
Corciano
Costacciaro
Deruta
Foligno
Fossato di Vico
Fratta Todina
Giano dell'Umbria
Gualdo Cattaneo
Gualdo Tadino
Gubbio
Lisciano Niccone
Magione
Marsciano
Massa Martana
Monte Castello di Vibio
Montefalco
Monteleone di Spoleto
Monte Santa Maria Tiberina
Montone
Nocera Umbra
Norcia
Paciano
Panicale
Passignano sul Trasimeno
Perugia
Piegaro
Pietralunga
Poggiodomo
Preci
San Giustino
Sant'Anatolia di Narco
Scheggia e Pascelupo
Scheggino
Sellano
Sigillo
Spello
Todi
Torgiano
Trevi
Tuoro sul Trasimeno
Umbertide
Valfabbrica
Vallo di Nera
Valtopina

REGIONE VENETO

Provincia di Verona

Albaredo d'Adige
Badia Calavena
Bosco Chiesanuova
Brentino Belluno
Cazzano di Tramigna
Cologna Veneta
Dolcé
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Fumane
Mezzane di Sotto
Pressana
Roveredo di Guà
Roverè Veronese
San Giovanni Ilarione
San Mauro di Saline
Sant'Anna d'Alfaedo
San Zeno di Montagna
Selva di Progno
Tregnago
Velo Veronese
Veronella
Vestenanova

Provincia di Vicenza

Agugliaro
Albettone
Altissimo
Arsiero
Asiago
Asigliano Veneto
Barbarano Vicentino
Brogliano
Caltrano
Calvene
Campiglia dei Berici
Campolongo sul Brenta
Carré
Cartigliano
Castegnero
Castelgomberto
Chiampo
Chiuppano
Cismon del Grappa
Cogollo del Cengio
Conco
Cornedo Vicentino
Crespadoro
Enego
Fara Vicentino
Foza
Gallio
Gambugliano
Grancona
Laghi
Lastebasse
Longare
Lugo di Vicenza
Lusiana
Marostica
Mason Vicentino
Molvena
Montecchio Precalcino
Monte di Malo
Montegalda
Montegaldella
Mossano
Mussolente
Nanto
Nogarole Vicentino
Nove
Noventa Vicentina
Pedemonte
Pianezze
Piovene Rocchette
Poiana Maggiore
Posina
Pove del Grappa
Recoaro Terme
Roana
Romano d'Ezzelino
Rotzo
Salcedo
San Germano dei Berici
San Nazario
San Pietro Mussolino
Sarcedo
Solagna
Sossano
Tonezza del Cimone
Torrebelvicino
Trissino
Valdastico
Valli del Pasubio
Valstagna
Velo d'Astico
Villaga
Zovencedo
Zugliano

Provincia di Belluno

Agordo
Alano di Piave
Alleghe
Arsié
Canale d'Agordo
Castello Lavazzo
Cencenighe Agordino
Cesiomaggiore
Chies d'Alpago
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Comelico Superiore
Danta
Falcade
Farra d'Alpago
Feltre
Fonzaso
Forno di Zoldo
Gosaldo
Lamon
La Valle Agordina
Lentiai
Limana
Livinallongo del Col di Lana
Mel
Ospitale di Cadore
Pedavena
Perarolo di Cadore
Pieve d'Alpago
Puos d'Alpago
Quero
Rivamonte Agordino
Rocca Pietore
San Gregorio nelle Alpi
San Nicolò di Comelico
San Pietro di Cadore
Santa Giustina
San Tomaso Agordino
Santo Stefano di Cadore
Sappada
Sedico
Selva di Cadore
Seren del Grappa
Sospirolo
Soverzene
Sovramonte
Taibon Agordino
Tambre

Provincia di Belluno (segue)
Trichiana
Vallada Agordina
Vas
Voltago Agordino
Zoldo Alto
Zoppé di Cadore

Provincia di Treviso
Asolo
Borso del Grappa
Cappella Maggiore
Castelcucco
Cavaso del Tomba
Cessalto
Chiarano
Cison di Valmarino
Codogné
Colle Umberto
Cordignano
Crespano del Grappa
Farra di Soligo
Follina
Fontanelle
Fonte
Fregona
Gaiarine
Giavera del Montello
Godega di Sant'Urbano
Gorgo al Monticano
Mansué
Meduna di Livenza
Miane
Monfumo
Moriago della Battaglia
Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia
Orsago
Paderno del Grappa
Pieve di Soligo
Portobuffolé
Possagno
Refrontolo
Revine di Lago
San Fior
San Pietro di Feletto
San Vendemiano
San Zenone degli Ezzelini
Sarmede
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Tarzo
Volpago del Montello

Provincia di Venezia
Annone Veneto
Caorle
Ceggia
Cinto Caomaggiore
Concordia Sagittaria
Fossalta di Portogruaro
Eraclea
Gruaro
Portogruaro
Pramaggiore
Santo Stino di Livenza
Teglio di Veneto
Torre di Mosto

Provincia di Padova
Agna
Arre
Bagnoli di Sopra
Baone
Barbona
Battaglia Terme
Candiana
Carceri
Carrara Santo Stefano
Cartura
Casalà di Scòdosia
Castelbaldo
Cervarese Santa Croce
Cinto Euganeo
Conselve
Este
Galzignano Terme
Lozzo Atestino
Masi
Megliadino San Fidenzio
Megliadino San Vitale
Merlara
Montagnana
Ospedaletto Euganeo
Parnumia
Piacenza d'Adige
Ponso
Rovolon
Saccolongo
Saletto
Santa Margherita d'Adige
Sant'Urbano
Terrassa padovana
Urbana
Veggiano
Vighizzolo d'Este
Villa Estense
Vo

Provincia di Rovigo
Ariano nel Polesine
Contarina
Corbola
Donada
Papozze
Porto Tolle
Taglio di Po

REGIONE MARCHE

Provincia di Pesaro
Acqualagna
Apecchio
Auditore
Barchi

Provincia di Pesaro (segue)

Belforte all'Isauro
Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna
Casteldelci
Fermignano
Fossombrone
Fratte Rosa
Frontino
Frontone
Isola del Piano
Lunano
Macerata Feltria
Maiolo
Mercatello sul Metauro
Mercatino Conca
Mondavio
Montecalvo in Foglia
Monte Cerignona
Montecopiolo
Montefelcino
Montegrimano
Montemaggiore al Metauro
Novafeltria
Orciano di Pesaro
Peglio
Pennabilli
Pergola
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
San Giorgio di Pesaro
San Leo
San Lorenzo in Campo
Sant'Agata Feltria
Sant'Angelo in Vado
Sant'Ippolito
Sassocorvaro
Sassofeltrio
Serra Sant'Abondio
Serrungarina
Talamello
Tavoleto
Urbania
Urbino

Provincia di Ancona

Arcevia
Barbara
Castelbellino
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Cerreto D'Esi
Cupramontana
Fabriano
Genga
Maiolati Spontini
Mergo
Montecarotto
Monte Roberto
Poggio San Marcello
Rosora
San Paolo di Jesi
Sassoferrato
Serra De'Conti
Serra San Quirico
Staffolo

Provincia di Macerata

Acquacanina
Apiro
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Colmurano
Esanatoglia
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gagliole
Gualdo
Loro Piceno
Matelica
Monte Cavallo
Monte San Martino
Muccia
Penna San Giovanni
Pievebovigliana
Pieve Torina
Pioraco
Poggio San Vicino
Pollenza
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Serro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso

Provincia di Ascoli Piceno

Acquasanta Terme
Amandola
Arquata del Tronto
Belmonte Piceno
Carassai
Cossignano
Falerone
Grottazzolina
Massa Fermana

Monsampietro Morico
Montalto delle Marche
Montappone
Montedinove
Montefalcone appennino
Montefiore dell'Aso
Montefortino
Montegallo
Monte Giberto
Monteleone di Fermo
Montelparo
Montemonaco
Monte Rinaldo
Monterubbiano
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Montottone
Moresco
Offida
Ortezzano
Palmiano
Petritoli
Ponzano di Fermo
Ripatransone
Roccafluvione
Santa Vittoria in Matenano
Servigliano
Smerillo

REGIONE VALLE D'AOSTA

Provincia di Aosta
Arvier
Avise
Bionaz
Challand-Saint-Victor
Chamois
Champorcher
Emarese
Fontainemore
Gaby
Issime
La Salle
Lillianes
Montjovet
Oyace
Perloz
Pontboset
Rhemes-Notre-Dame
Saint-Denis
Saint-Nicolas
Torgnon
Val Grisenche
Verrayes

REGIONE LIGURIA

Provincia di Imperia
Airole
Apricale
Aquila di Arroscia
Armo
Aurigo
Badalucco
Baiardo
Borghetto D'Arroscia
Borgomaro
Camporosso
Caravonica
Carpasio
Castellaro
Castel Vittorio
Ceriana
Cesio
Chiusanico
Chiusavecchia
Civezza
Cosio di Arroscia
Diano Arentino
Diano Castello
Diano San Pietro
Dolceacqua
Dolcedo
Isola Bona
Lucinasco
Mendatica
Molini di Triora
Montalto Ligure
Montegrosso Pian Latte
Olivetta San Michele
Perinaldo
Pietrabruna
Pieve di Teco
Pigna
Pompeiana
Pontedassio
Pornassio
Prelà
Ranzo
Rezzo
Riva Ligure
Rocchetta Nervina
San Biagio della Cima
Seborga
Soldano
Taggia
Terzorio
Triora
Vallebona
Vasia
Vessalico
Villa Faraldi

Provincia di Savona
Arnasco
Balestrino
Bardineto
Bormida
Calice Ligure
Calizzano
Casanova Verrone
Castelbianco
Castelvecchio di Rocca Barbena
Cisano sul Vela
Erli
Giustenice
Giusvalla
Magliolo

Mallare
Massimino
Mioglia
Murialdo
Nasino
Onzo
Orco Feglino
Ortovero
Osiglia
Pallare
Piana Crixia
Plodio
Pontinvrea
Rialto
Roccavignale
Sassello
Stella
Stellanello
Testico
Toirano
Tovo San Giacomo
Urbe
Vendone
Villanova d'Albenga
Zuccarello

Provincia di Genova
Avegno
Borzonasca
Campo Ligure
Casarsa Ligure
Castiglione Chiavarese
Cicagna
Cocorno
Coreglia Ligure
Crocefieschi
Davagna
Fascia
Favale di Malvaro
Fontanigorda
Gorreto
Leivi
Lorsica
Lumarzo
Masone
Mele
Mezzanego
Moconesi
Moneglia
Montebruno
Montoggio
Ne
Nerone
Orero
Provata
Rezzoaglio
Rondanina
Rossiglione
Rovegno
San Colombano Certenoli
Santo Stefano d'Aveto
Tiglieto
Torriglia
Tribogna
Uscio
Valbrevenna
Vobia

Provincia di La Spezia
Beverino
Bonassola
Borghetto di Vara
Brugnado
Calice al Cornoviglio
Carro
Carrodano
Deiva Marina
Framura
Levanto
Maissana
Monterosso al Mare
Pignone
Rio Maggiore
Rocchetta di Vara
Sesta Godano
Varese Ligure
Vernazza
Zignago

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Como
Casargo
Colico
Consiglio di Rumo
Crandola Valsassina
Cremia
Domaso
Dongo
Dorio
Dosso del Liro
Garzeno
Gera Lario
Germasino
Gravedona
Introbio
Introzzo
Livo
Moggio
Montemezzo
Morterone
Musso
Pagnona
Peglio
Pianello del Lario
Premana
Sorico
Stazzona
Tremenigo
Trezzone
Vendrogno
Vercana
Vestreno

Provincia di Bergamo
Algua
Almenno San Bartolomeo
Almenno San Salvatore

Provincia di Bergamo (segue)

Averara
Azzone
Bedulita
Berbenno
Bracca
Brembilla
Brumano
Camerata Cornello
Capizzone
Caprino Bergamasco
Cassiglio
Corna Imagna
Cornalba
Costa di Serina
Costa Valle Imagna
Cusio
Fuipiano Valle Imagna
Gerosa
Locatello
Mezzoldo
Olmo al Brembo
Ornica
Palazzago
Piazzolo
Roncola
Rota d'Imagna
Santa Brigida
Santomobono Imagna
Schilpario
Sedrina
Strozza
Taleggio
Ubiale Clanezzo
Valsecca
Valtorta
Vedeseda
Vilminore di Scalve
Zogno

Provincia di Brescia

Agnosine
Anfo
Angolo Terme
Artogne
Bagolino
Barghe
Berzo Demo
Berzo Inferiore
Bienno
Bione
Borno
Bovegno
Braone
Breno
Capo di Ponte
Capovalle
Casto
Cedegolo
Cerveno
Ceto
Cevo
Cimbergo
Cividate Camuno
Collio
Corteno Golgi
Darfo Boario Terme
Edolo
Esine
Gianico
Idro
Incudine
Irma
Lavenone
Losine
Lozio
Malegno
Malonno
Marmentino
Monno
Mura
Niardo
Otolo
Ono San Pietro
Ossimo
Paiscoloveno
Paspardo
Pertica Alta
Pertica Bassa
Pezzaze
Pian Camuno
Piancogno
Preseglie
Prestine
Provagli Val Sabbia
Sabbio Chiese
Saviore dell'Adamello
Sellero
Serle
Sonico
Tavernole sul Mella
Treviso Bresciano
Vallio Terme
Vestone
Vezza d'Oglio
Villanuova sul Clisi
Vobarno

Provincia di Pavia

Borgoratto Mormorolo
Brallo di Pregola
Canevino
Fortunago
Golferenzo
Menconico
Romagnese
Ruino
Santa Margherita di Staffora
Valverde
Volpara
Zavattarello

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

Aldino
Anterivo
Avelengo
Badia
Barbiano
Braies
Brennero
Caines
Campo di Trens
Campo Tures
Castelbello-Ciardes
Castelrotto
Chienes
Chiusa
Cornedo all'Isarco
Cortaccia sulla Strada del Vino
Curon Venosta
Dobbiaco
Falzes
Fié allo Sciliar
Funes
Gais
Glorenza
Laces
Lagundo
Laion
Lana
Lasa
Lauregno
La Valle
Luson
Malles Venosta
Martello
Meltina
Monguelfo
Moso in Passiria
Naturno
Naz-Sciaves
Nova Levante
Nova Ponente
Parcines
Perca
Plaus
Prato allo Stelvio
Predoi
Proves
Racines
Rasun Anterselva
Renon
Rifiano
Rio di Pusteria
Rodengo
San Candido
San Genesio Atesino
San Leonardo in Passiria
San Lorenzo di Sebato
San Martino in Badia
San Martino in Passiria
San Pancrazio
Sarentino
Scena
Selva dei Molini
Senale S. Felice
Senales
Sesto
Silandro
Sluderno
Stelvio
Terento
Tesimo
Tires
Tirolo
Trodena
Tubre
Ultimo
Valdaora
Val di Vizze
Valle Aurina
Valle di Casies
Vandoies
Varna
Velturno
Verano
Villabassa
Villandro
Vipiteno

Provincia di Trento

Aldeno
Amblar
Bedollo
Bersone
Bezzecca
Bieno
Bondone
Bosentino
Bresino
Brione
Cagnò
Caldes
Campodenno
Canal San Bovo
Capriana
Carzano
Castel Condino
Castel Tesino
Castelnuovo
Cavedago
Cavizzana
Cembra
Centa San Nicolò
Cimego
Cimone
Cinte Tesino
Cis
Cloz
Concei
Condino
Coredo
Cunevo
Dambel

Daone Denno Don Faedo Faver Fireozzo Flavon Frassilongo Garniga Giovo Grauno Grigno Grumes Ivano-Fracena Lardaro Lavarone Lisignago Livo Luserna Nogaredo Novaledo Ospedaletto Palù del Fersina Pieve di Bono Pieve Tesino Praso Prezzo Rabbi Revò Romallo Romeno Roncegno Ronchi Valsugana Roncone Ronzo-Chienis Rovere della Luna Rumo Sagron Mis Samone San Michele all'Adige Sant'Orsola Sanzeno Scurelle Segonzano Spruz Siror Smarano Sover Spera Spor Maggiore Spor Minore Storo Strigno Telve Telve di Sopra Terragnolo Terzolas Tiarno di Sopra Tiarno di Sotto Ton Tonadico Torcegno	Trambileno Tres Valda Valfloriana Vallarsa Vattaro Vervo Vignola-Falesina Vigolo Vattaro Villa Agnedo Villa Lagarina **REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA** **Provincia di Pordenone** Andreis Arba Barcis Castelnuovo del Friuli Cavasso Nuovo Cimolais Claut Clauzetto Erto e Casso Fanna Frisanco Maniago Meduno Montereale Valcellina Pinzano al Tagliamento Sequals Tramonti di Sopra Tramonti di Sotto Travesio Vito d'Asio Vivaro **Provincia di Udine** Amaro Ampezzo Arta Terme Artegna Attimis Basiliano Bertiolo Bordano Camino al Tagliamento Castions di Strada Cavazzo Carnico Cercivento Chiusaforte Comeglians Coseano Dignano Dogna Drenchia Enemonzo Faedis Flaibano Forgaria nel Friuli Forni avoltri Forni di Sopra Forni di Sotto

P. .vincia di Udine (segue)
Gemona del Friuli
Grimacco
Lauco
Lestizza
Ligosullo
Lusevera
Magnano in Riviera
Malborghetto Valbruna
Mereto di Tomba
Moggio Udinese
Montenars
Mortegliano
Muzzana del Turgnano
Nimis
Ovaro
Palazzolo dello Stella
Paluzza
Paularo
Pocenia
Pontebba
Povoletto
Pozzuoli del Friuli
Prato Carnico
Precenicco
Preone
Prepotto
Pulfero
Ravascletto
Raveo
Resia
Resiutta
Rigolato
Rive d'Arcano
Rivignano
Ronchis
San Leonardo
San Pietro al Natisone
San Vito di Fagagna
Sauris
Savogna
Sedegliano
Socchieve
Stregna
Sutrio
Taipana
Talmassons
Tarcento
Tarvisio
Teor
Tolmezzo
Torreano
Trasaghis
Treppo Carnico
Varmo
Venzone
Verzegnis
Villa Santina
Zuglio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provincia di Piacenza
Bettola
Bobbio
Cerignale
Coli
Corte Brugnatella
Farini
Ferriere
Morfasso
Ottone
Vernasca
Zerba

Provincia di Parma
Albareto
Bardi
Bedonia
Berceto
Bore
Borgo Val di Taro
Calestano
Compiano
Corniglio
Monchio delle Corti
Neviano degli Arduini
Palanzano
Pellegrino Parmense
Solignano
Terenzo
Tizzano Val Parma
Tornolo
Valmozzola
Varsi

Provincia di Reggio Emilia
Busana Carpineti
Castelnovo nei Monti
Colagna
Ligonchio
Ramiseto
Toano
Vetto
Villa Minozzo

Provincia di Modena
Fanano
Fiumalbo
Frassinoro
Lama Mocogno
Montecreto
Montefiorino
Montese
Palagano
Pavullo nel Frignano
Pievepelago
Polinago
Riolunato
Zocca

Provincia di Bologna
Borgo Tossignano
Camugnano
Castel d'Aiano
Castel del Rio
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli

Provincia di Bologna (segue)
Fontanelice
Granaglione
Lizzano in Belvedere
Monghidoro
San Benedetto Val di Sambro

Provincia di Ferrara
Berra
Codigoro
Comacchio
Goro
Lagosanto
Mesola
Ostellato

Provincia di Ravenna
Casola Valsenio

Provincia di Forlì
Bagno di Romagna
Galeata
Mercato Saraceno
Portico e San Benedetto
Premilcuore
Rocca San Casciano
Roncofreddo
Santa Sofia
Sarsina
Sogliano al Rubicone
Torriana
Tredozio
Verghereto

REGIONE TOSCANA

Provincia di Massa
Aulla
Bagnone
Casole in Lunigiana
Comano
Filattiera
Fivizzano
Fosdinovo
Liccian Nardi
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri

Provincia di Lucca
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camporgiano
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vallico
Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano
Minucciano
Molazzana
Pescaglia
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Seravezza
Sillano
Stazzema
Vagli Sotto
Vergemoli
Villa Basilica
Villa Collemandina

Provincia di Pistoia
Abetone
Cutigliano
Marliana
Pescia
Pistoia
Pîteglio
Sambuca Pistoiese
San Marcello Pistoiese

Provincia di Firenze
Barberino di Mugello
Barberino Val d'Elsa
Borgo San Lorenzo
Cantagallo
Dicomano
Firenzuola
Greve in Chianti
Londa
Marradi
Montespertoli
Palazzuolo sul Senio
Pelago
Pontassieve
Rufina
San Casciano in Val di Pesa
San Godenzo
San Piero a Sieve
Scarperia
Tavarnelle Val di Pesa
Vaglia
Vernio
Vicchio

Provincia di Livorno
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Marciana
Marciana Marina
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell'Elba

Provincia di Arezzo	Montepulciano
Anghiari	Monteroni d'Arbia
Arezzo	Monticiano
Badia Tebalda	Murlo
Bibbiena	Piancastagnaio
Capolona	Pienza
Caprese Michelangelo	Radda in Chianti
Castel Focognano	Radicofani
Castel San Niccolò	Radicondoli
Castiglion Fibocchi	Rapolano terme
Castiglion Fiorentino	San Casciano dei Bagni
Chitignano	San Giovanni d'Asso
Chiusi della Verna	San Quirico d'Orcia
Cortona	Sarteano
Loro Ciuffenna	Sovicile
Montemignaio	Torrita di Siena
Monterchi	Trequanda
Ortignano Raggiolo	**Provincia di Grosseto**
Pieve Santo Stefano	Arcidosso
Poppi	Campagnatico
Pratovecchio	Capalbio
Sansepolcro	Castel del Piano
Sestino	Castell'Azzara
Stia	Castiglione della Pescaia
Subbiano	Cinigiano
Talla	Civitella Paganico
Provincia di Siena	Grosseto
Abbadia San Salvatore	Isola del Giglio
Asciano	Magliano in Toscana
Buonconvento	Manciano
Casole d'Elsa	Monte Argentario
Castellina in Chianti	Orbetello
Castelnuovo Berardenga	Pitigliano
Castiglione d'Orcia	Roccal Begna
Cetona	Roccastrada
Chiusdino	Santa Fiora
Giaiole in Chianti	Scansano
Montalcino	Seggiano
	Semproniano
	Sorano

Allegato 10

CLASSIFICAZIONE ISTAT 1991 DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI

(Industria Servizi e Artigianato)

CODICE	ATTIVITA
101	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
102	Estrazione ed agglomerazione di lignite
103	Estrazione ed agglomerazione di torba
111	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
112	Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione
120	Estrazione di minerali di uranio e di torio.
131	Estrazione di minerali di ferro.
132	Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione di uranio e di torio
141	Estrazione di pietra.
142	Estrazione di ghiaia, sabbia e argilla.
143	Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi
144	Produzione di sale.
145	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava.
151	Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
152	Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
153	Lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi
154	Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali
155	Industria lattiero - casearia.
156	Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei.
157	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali
158	Fabbricazione di altri prodotti per l'alimentazione degli animali.
159	Industria delle bevande.
160	Industria del tabacco.
171	Preparazione e filatura di fibbre tessili
172	Tessitura di materiali tessili.
173	Finissaggio dei tessili.
174	Confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli di vestiario.
175	Altre industrie tessili.
176	Fabbricazione di maglierie
177	Fabbricazione di articoli in maglieria.
181	Confezione di vestiario in pelle.
182	Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori.
183	Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia.
191	Preparazione e concia del cuoio.
192	Fabbricazione di articoli da viaggio borse, articoli da correggiaio e selleria.
193	Fabbricazione di calzature.
201	Taglio, piallatura e trattamento del legno.
202	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibbre, di particelle ed altri pannelli.
203	Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia.
204	Fabbricazione di imballaggi in legno.
205	Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio.
211	Fabbricazione della pasta - carta, della carta e del cartone.
212	Fabbricazione di articoli di carta e di cartone.
221	Editoria.
222	Stampa e attività dei servizi connessi alla stampa.

CODICE	ATTIVITÀ
223	Riproduzione di supporti registrati
231	Fabbricazione di prodotti di cokeria.
232	Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati
233	Trattamento dei combustibili nucleari
241	Fabbricazione di prodotti chimici di base.
242	Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura.
243	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici
244	Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici botanici per usi medicinali
245	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e lucidatura, di profumi e prodotti per toletta
246	Fabbricazione di altri prodotti chimici
247	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.
251	Fabbricazione di articoli in gomma.
252	Fabbricazione di articoli e materie plastiche
261	Fabbricazione di vetro e di prodotti di vetro
262	Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia, fabbricazione di prodotti ceramici refrattari.
263	Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti.
264	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.
265	Produzione di cemento, calce e gesso
266	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso.
267	Taglio, modellatura e finitura della pietra.
268	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
271	Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA).
272	Fabbricazione di tubi.
273	Altre attività di prima trasformazione del ferro dell'acciaio e produzione di ferroleghe non CECA
274	Produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi.
275	Fusione di metalli.
281	Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo.
282	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale.
283	Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda
284	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri.
285	Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazioni di meccanica generale per conto terzi
286	Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo.
287	Fabbricazione di altri prodotti metallici.
291	Fabbricazione di macchine ed apparecchi per la produzione ed utilizzazione dell'energia. meccanica, esclusi i motori per aereomobili
292	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale.
293	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura.
294	Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione).
295	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali.
296	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni
297	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico.
300	Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici.
311	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici.
312	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità.
313	Fabbricazione di fili e cavi isolati.
314	Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile.

CODICE	ATTIVITA
315	Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.
316	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n c.a.
321	Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
322	Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radio diffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo.
323	Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e riproduzione.
331	Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici.
332	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali.
333	Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei proccessi industriali.
334	Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche.
335	Fabbricazione di orologi.
341	Fabbricazione di autoveicoli.
342	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semi rimorchi.
343	Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per i lori motori.
351	Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni.
352	Costruzione di locomotive anche da manovra e di materiale rotabile ferroviario
353	Costruzione di aereomobili e di veicoli spaziali.
354	Fabbricazione di motocicli e biciclette.
355	Fabbricazione di altri mezzi trasporti n.c.a.
361	Fabbricazione di mobili
362	Gioielleria e oreficeria.
363	Fabbricazione di strumenti musicali.
364	Fabbricazione di articoli sportivi.
365	Fabbricazione di giochi e giocattoli.
366	Altre industrie manufatturiere n.c.a.
371	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici.
372	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici.
401	Produzione e distribuzione di energia elettrica.
402	Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta.
403	Produzione e distribuzione di vapore e acqua calda.
410	Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua.
451	Preparazione dei cantieri edili.
452	Costruzione completa o parziale di edifici: genio civile.
453	Installazione di servizi in un fabbricato.
454	Lavori di completamento degli edifici.
721	Consulenza per installazione di elaboratori elettronici.
722	Fornitura di software e consulenza in materia di informatica.
723	Elaborazione elettronica dei dati.
724	Attività delle banche dati.
726	Altre attività connesse all'informatica.
742	Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche.
743	Collaudi ed analisi tecniche.
748	Altre attività di tipo professionale ed imprenditoriale n.c.a.
900	Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili.
921	Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video.
922	Attività radiotelevisive.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 317/1991 è Il seguente:

«Art. 8. *(Agevolazioni per spese di ricerca)*. — 1. I sogggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.

3. I soggetti di cui all'art, 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per attività di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilità ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 317/1991 è il seguente:

«Art. 10. *(Credito d'imposta: norme di attuazione)*. — 1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entità delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione — sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali — attestante l'effettività della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie previste dall'art. 3, comma 1, dall'art. 5, comma 1, dall'art. 7, comma 1, e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.

3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta.

4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2.

5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione — per gli anni 1991 e 1992 — con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8.

6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'art. 12.

7. Con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento è disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il creedito d'imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.

10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo».

— I testi delle delibere CIPI del 25 marzo 1992, che individuano le tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni ed i comparti innovativi cui devono appartenere le imprese per essere ammesse alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge n. 317/1991, sono riportati negli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a

quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ll commna 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Le modalità di presentazione della certificazione «antimafia» previste dalla legge n. 55/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportate al punto A 13 dell'allegato 4 al presente regolamento.

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 317/1991 è il seguente:

«Art. 4 *(Controlli)* — 1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonché delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'art. 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente; sulla base di apposite convenzioni, dell'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonché degli Istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilità conferite al fondo di cui all'art. 43 ai sensi dell'art. 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti.

3. Il Ministro del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 39, comma 1, svolge attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attività di cui al presente comma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ricorrere, sulla base di apposite convenzioni, alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le società finanziarie regionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato in lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali".

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attività di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 317/1991 è il seguente:

«Art. 15 *(Partecipazione ad azioni comunitarie)* — 1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero di risrutturazione o conversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dismissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale — ai sensi dell'art. 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 — si fa fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalità ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al presente comma può essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

2. In conformità dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'art. 1, comma 3, nonché delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo art. 1, comma 2, lettera *b)* ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresì, ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comuità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.

3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si appllicano l'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubbllica 29 dicembre 1988, n. 568».

— I requisiti dimensionali stabiliti ai sensi della legge n. 317/1991, come modificati con D.M. 1° giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, sono i seguenti:

«*Definizione di piccola e media impresa industriale* 1. È definita piccola o media impresa l'impresa che:

ha un massimo di 250 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle Società finanziarie pubbliche, delle societa a capitale a rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

2. È definita piccola impresa l'impresa che:

ha un massimo di 50 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investimenti istituzionali.

«*Definizione di piccola e media impresa commerciale e di servizi* 1. È definita piccola e media impresa l'impresa che:

ha un massimo di 95 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore a 7,5 milioni di ecu, oppure un totale dello Stato patrimoniale non superiore ai 3,75 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitono alcun controllo, degli investitori istituzionali.

2. È definita piccola impresa l'impresa che:

ha un massimo di 20 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore a 1,9 milioni di ecu, oppure un totale dello Stato patrimoniale non superiore a 0,75 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitono alcun controllo, degli investitori istituzionali».

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 317/1991 è il seguente:

«3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:

a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;

b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443».

— Le attività economiche ammissibili sono indicate nell'allegato 10 al presente regolamento.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 317/1991 è il seguente:

«Art. 13 *(Revoca delle agevolazioni)*. — 1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto rigarda i crediti d'imposta revocati, ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.

3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.

4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5.

5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per atti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6».

94G0728

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 18 novembre 1994, n. **166048.**

Nuove disposizioni in materia di certificazioni antimafia ai fini delle agevolazioni previste dagli articoli 6, 8, 10 e 12 della legge n. 317/1991.

Alle piccole e medie imprese industriali e di servizi
Alle imprese artigiane di produzione

Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994 ha modificato le disposizioni precedentemente vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

In base alla nuova normativa, al fine di consentire la concessione e/o l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le imprese non dovranno più allegare alle domande nè certificazioni nè autodichiarazioni «antimafia», ma dovranno attenersi alle seguenti disposizioni.

1. Qualora l'importo dell'agevolazione non sia superiore a L. 50.000.000, l'istanza non dovrà essere corredata da alcuna documentazione «antimafia».

2. Qualora l'importo dell'agevolazione sia superiore a L. 50.000.000 ma inferiore o uguale a L. 300.000.000, l'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

2.1 Certificato d'iscrizione dell'impresa al registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio (ovvero certificato del Tribunale), in originale e copia, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo amministrativo, nonchè l'eventuale direttore tecnico dell'impresa;

2.2 Modello di cui all'allegato *A*, redatto in triplice copia, contenente la trascrizione delle complete generalità dei soggetti risultanti dal certificato previsto al precedente punto.

3. Qualora l'importo dell'agevolazione sia superiore a L. 300.000.000, l'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

3.1 Certificato d'iscrizione dell'impresa al registro ditte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio (ovvero certificato del Tribunale), in originale e copia, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo amministrativo, nonché l'eventuale direttore tecnico dell'impresa;

3.2 Certificati anagrafici di stato di famiglia (recanti le complete generalità degli interessati) relativi ai soggetti indicati al precedente punto;

3.3 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte da ciascuno dei predetti soggetti attestanti la non sussistenza o la sussistenza e le esatte generalità «dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato». La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3.4 Modello di cui all'allegato *B*, redattto in triplice copia, contenente la trascrizione delle complete generalità dei soggetti risultanti dai documenti previsti ai precedenti punti 3.2 e 3.3.

In sostituzione dei certificati di stato di famiglia, potrà essere ritenuta valida la dichiarazione di cui al punto 3.3, purché integrata con le generalità di tutti i soggetti interessati e redatta secondo lo schema di cui all'allegato *C*.

In relazione a quanto sopra esposto, si precisa che i destinatari delle disposizioni in parola sono:

o per le ditte individuali, il titolare;

o per le società in accomandita semplice, il o i soci accomandatari, l'eventuale direttore tecnico, nonché le società medesime;

o per le società in nome collettivo, tutti i soci, l'eventuale direttore tecnico, nonché le società medesime;

o per le società di capitali e per le cooperative, le società medesime, il legale rappresentante, nonché tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione, e l'eventuale direttore tecnico;

o per i consorzi e le società consortili, il legale rappresentante, gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, consorziati, per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

Dette disposizioni si applicano a tutte le domande di concessione e di erogazione trasmesse a decorrere dal 10 agosto 1994 (in proposito, fa fede il timbro postale di spedizione).

Saranno, peraltro, ritenute valide le certificazioni prefettizie previste dalla precedente normativa, inviate a corredo delle istanze inoltrate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge n. 317/1991 (agevolazioni per investimenti innovativi).

Infine, per quanto concerne la compilazione dei moduli di domanda ai sensi degli articoli 6, 8 e 12 della legge n. 317/1991, si precisa che non è più necessario barrare le caselle relative alla «certificazione o autodichiarazione antimafia».

Tutte le istanze trasmesse a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non corredate della predetta documentazione non potranno essere ammesse alle agevolazioni.

Il Ministro: GNUTTI.

Allegato "A"

DA UTILIZZARE PER CONTRIBUTI SUPERIORI A L. 50 MILIONI ED INFERIORI O UGUALI A L. 300 MILIONI

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA - D.L.vo 8.8.1994, n. 490

Tipo di provvedimento: Agevolazioni legge 5.10.1991, n. 317

DITTA ______________________________

COMPLETE GENERALITA' DEGLI INTERESSATI

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA *	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

* Amministratore delegato-consigliere-direttore tecnico-ecc.

Allegato "B"

DA UTILIZZARE PER CONTRIBUTI SUPERIORI A L. 300 MILIONI

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA - D.L.vo 8.8.1994, n. 490

Tipo di provvedimento: Agevolazioni legge 5.10.1991, n. 317

DITTA: ______________________

COMPLETE GENERALITA' DEGLI INTERESSATI NONCHE' DEI RISPETTIVI FAMILIARI CONVIVENTI ANCHE DI FATTO

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA *	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

CONVIVENTI

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA**	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA *	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

CONVIVENTI

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA**	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

* Amministratore delegato-consigliere-direttore tecnico-ecc.
** Coniuge-figlio/a-ecc.

ALLEGATO "C"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4.1.1968 N° 15

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente in .... Via .... n° ....
nella qualità di ....
della società ....

D I C H I A R A

ai fini del Decreto Legislativo 8.8.1994 n° 490

(1) che i propri familiari conviventi nel territorio dello Stato sono:

COGNOME E NOME	GRADO DI PARENTELA	NATO A	IL
....	.......(*)........	....	....
....	.......(*)........	....	....
....	.......(*)........	....	....
....	.......(*)........	....	....
....	.......(*)........	....	....

(2) che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

COGNOME E NOME	GRADO DI PARENTELA	NATO A	IL
....	.......(*)........	....	....
....	.......(*)........	....	....
....	.......(*)........	....	....

Qualora il dichiarante non abbia familiari di fatto conviventi deve inserire, invece del punto (2) la seguente dichiarazione:

(3) - che non ha familiari, di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

Qualora il dichiarante non abbia affatto conviventi, invece di quanto previsto ai punti (1), (2) e (3) deve dichiarare:

(4) - che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

(*) coniuge, figlio/a, fratello, genitore, familiare di fatto convivente.

94A7841

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6652489) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189